

dossier

XIX Legislatura

30 ottobre 2024

LEGGE DI BILANCIO 2025

*Profili di interesse della XIII
Commissione Agricoltura*

A.C. 2112-bis



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Agricoltura

Tel. 06 6760-3610- ✉ st_agricoltura@camera.it - ✕ [@CD_agricoltura](https://www.instagram.com/CD_agricoltura)

Progetti di legge n. 370/0/XIII

AVVERTENZA: la nota presente nelle schede di lettura, evidenziata con una barra gialla, che segue alla sintesi normativa della disposizione espone gli effetti finanziari previsti sul bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, ad eccezione dei casi diversamente indicati ove si fa riferimento al fabbisogno o altri saldi. Per un'analisi di dettaglio degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica e sulla quantificazione degli oneri risultante dalla Relazione tecnica si rinvia al dossier del Servizio del Bilancio dello Stato.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AG0041.docx

NOTA

IL PRESENTE DOSSIER È ARTICOLATO IN DUE PARTI:

- LA PRIMA PARTE CONTIENE LE SCHEDE DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRIMA SEZIONE, DI COMPETENZA DI CIASCUNA COMMISSIONE.
- LA SECONDA PARTE CONTIENE L'ANALISI DELLA SECONDA SEZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE DI COMPETENZA DI CIASCUNA COMMISSIONE.

INDICE

LEGGE DI BILANCIO 2025	3
-------------------------------------	----------

SCHEDE DI LETTURA - PRIMA SEZIONE

▪ Articolo 5 (<i>Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni</i>).....	17
▪ Articolo 16 (<i>Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»</i>).....	25
▪ Articolo 30 (<i>Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione e disposizioni per l’attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori</i>)	30
▪ Articolo 75 (<i>Nuova Sabatini</i>)	39
▪ Articolo 81 (<i>Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno</i>)	43
▪ Articolo 82 (<i>Misure in materia di ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia</i>)	46
▪ Articolo 93, commi 11, 12 e 13 (<i>Proroga sospensione pagamenti sisma 2016</i>).....	53
▪ Articolo 94 (<i>Crisi idrica</i>)	55
▪ Articolo 110, commi 8, 9 e 10 (<i>Riduzioni del turn over del personale pubblico</i>)	57
▪ Articolo 137 (<i>Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare ed elle foreste e disposizioni relative</i>).....	60

LA SECONDA SEZIONE

▪ Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<i>Tabella n. 13</i>)	65
---	----

LEGGI DI BILANCIO 2025

Il disegno di legge di bilancio 2025 presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 (A.C. 2112-bis) si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della *governance* economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile.

La nuova *governance* economica europea modifica i principi e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri. In particolare, la programmazione è ora definita in un orizzonte pluriennale nell'ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale. Il Piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio (monitorato in termini di variazione dell'aggregato della spesa netta), la traiettoria di riferimento elaborata dalla Commissione europea, una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità condivise a livello europeo, della complementarità con i fondi per la politica di coesione e il PNRR.

Il Piano strutturale di bilancio 2025-2029 è stato presentato dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2024 ed inviato alle istituzioni europee a seguito dell'approvazione, il 9 ottobre 2024, di due risoluzioni da parte delle Camere. Il Piano dovrà essere quindi approvato con raccomandazione dal Consiglio dell'UE.

Il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di **tasso di crescita annuo della spesa netta pari al 1,3% nel 2025, al 1,6% nel 2026, al 1,9% nel 2027 al 1,7% nel 2028 e al 1,5% nel 2029** per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilità di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027. Le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio.

In attesa della riforma del quadro normativo contabile nazionale (in particolare della legge "rinforzata" n. 243 del 2012 e della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009), il disegno di legge di bilancio 2025 è stato predisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.

Inoltre, al fine di favorire un primo coordinamento degli strumenti contabili nazionali con quelli europei, il disegno di legge presenta anche disposizioni ed elementi informativi che fanno espressamente riferimento alla nuova *governance* economica europea. Gli articoli 95 e 104 prevedono disposizioni volte a modificare le regole finanziarie e i principi del contributo alla finanza pubblica delle regioni e degli enti territoriali per dare attuazione alla riforma della *governance* economica europea. Un'ulteriore disposizione volta a favorire il

rispetto delle nuove regole europee è l'articolo 103 che reca l'abrogazione del sistema di tesoreria unica. Infine, l'articolo 122, comma 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, configurandosi come fondi di riserva.

Ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge n. 196 del 2009](#)), la **prima sezione del disegno di legge di bilancio** individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché gli eventuali aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. La **seconda sezione** evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese. Il disegno di legge di bilancio (C. 2112-*bis*), che costituisce la **manovra di finanza pubblica 2025-2027**, si compone, nella **prima sezione**, di **124 articoli**, seguiti da altri **19 articoli (dall'articolo 125 all'articolo 143)** della **seconda sezione**, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri. L'ultimo articolo (**articolo 144**) reca infine la disposizione sull'**entrata in vigore** della legge.

In relazione agli effetti della manovra sui **saldi di finanza pubblica**, il disegno di legge di bilancio indica i principali differenziali (risparmio pubblico, saldo netto da finanziare, avanzo primario, ricorso al mercato) e le voci delle componenti delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa.

Il **livello massimo del saldo netto da finanziare** costituisce il **principale riferimento contabile per la programmazione economica** vigente. Il saldo netto da finanziare è il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i primi due titoli delle spese) e corrisponde sostanzialmente alla somma di indebitamento netto e saldo delle "partite finanziarie". Tale saldo non può essere modificato nel corso dell'esame parlamentare e dunque se dovessero essere introdotte delle nuove norme onerose, le stesse dovranno recare le corrispondenti risorse a compensazione, al fine di lasciare invariato tale saldo che, con riguardo al bilancio dello Stato.

L'**articolo 1** del disegno di legge di bilancio 2025 individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato. In particolare, il **saldo netto da**

finanziare previsto dal disegno di legge di bilancio 2025 si attesta a circa **187,3 miliardi nel 2025, 163 miliardi nel 2026 e 143,2 miliardi nel 2027**, con un peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali di circa 8,2 miliardi nel 2025, di 19,5 miliardi nel 2026 e di 31,3 miliardi nel 2027.

Le principali aree di spesa del **bilancio dello Stato**, come risultanti dal disegno di legge in esame, risultano organizzate in **34 missioni e 178 programmi**. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i programmi, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità amministrativa, costituiscono le unità di voto parlamentare e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche. I programmi di spesa sono suddivisi in azioni. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2025-2027 sono 724, ovvero 579 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma.

Le risorse del disegno di legge di bilancio da stanziare - in considerazione del livello del saldo netto da finanziare - possono essere analizzate in relazione alle singole misure previste dagli articoli del disegno di legge, incidenti sulle entrate o sulle spese (al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire).

Per quanto attiene alle maggiori **entrate**, si stimano i seguenti effetti derivanti da:

- la revisione della disciplina sulla **deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti** e dell'avviamento correlate alla disciplina di trasformazione delle attività per imposte anticipate "**DTA**" (circa 3,6 miliardi nel biennio 2025-2026, *si veda, in particolare, l'art. 3*);
- la modifica della **disciplina del versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita** (0,97 miliardi nel 2025, 0,4 miliardi nel 2026 e 0,38 miliardi nel 2027, *si veda, in particolare, l'art. 11*);
- la **rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni** (0,7 miliardi nel 2025, 0,75 miliardi nel 2026 e 0,8 miliardi nel 2027, *si veda, in particolare, l'art. 5*);
- la **lotta all'evasione fiscale**, tramite misure in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati e di tracciabilità delle spese (circa 1,2 miliardi nel triennio di riferimento, *si veda, in particolare, l'art. 9*);
- **gli effetti di retroazione derivanti dalla manovra** di bilancio, con riferimento alla riduzione del carico fiscale e alle misure a favore delle famiglie, da cui si stima una ricaduta positiva in termini di maggiori

entrate pari a circa 1,6 miliardi per il 2025, 1,1 miliardi per il 2026, 2,2 per il 2027 (Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2025, Tomo I, pag. 351).

In particolare, il disegno di legge di bilancio prevede:

- la **riduzione della pressione fiscale** e ad altre misure in materia di **sostegno ai redditi**, lotta all'evasione, contratti di assicurazione, giochi, lavoratori frontalieri (titolo II, articoli da 2 a 15);

Si rendono strutturali sia la riforma delle aliquote IRPEF e sia gli effetti di riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti.

- il **sostegno al potere d'acquisto delle famiglie** mediante la Carta «Dedicata a te» a favore degli indigenti e altre misure come quelle per gli acquisti di beni di prima necessità e gli interventi sui mutui per la prima casa (titolo III, articoli da 16 a 17);

Sono rifinanziati i suddetti fondi: il Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità – carta “Dedicata a te”, il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, il Fondo di garanzia per la prima casa, il fondo per le non autosufficienze e il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità.

- **interventi sui contratti dei dipendenti pubblici** in base a nuove disposizioni sul trattamento accessorio, sul rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, quelle per il personale della giustizia, sulla capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sull'indennità di servizio zone disagiate (titolo IV, articoli da 18 a 22);

Si autorizzano le risorse per i rinnovi contrattuali 2025-2027 del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato e si istituisce un fondo per i rinnovi contrattuali per il periodo 2028-2030.

- **misure in materia di lavoro** (come quelle sul trattenimento in servizio e la flessibilità in uscita), **previdenza sociale** (pensioni minime, perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero, la previdenza complementare, i trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori), **famiglia** (sostegno della genitorialità “Bonus nuove nascite”, disposizioni sull'Assegno unico per la richiesta del bonus nido e per il supporto al pagamento delle rette degli asili nido, misure in materia di congedi parentali e di decontribuzione lavoratrici madri) e **formazione delle donne vittime di violenza**, di cui al titolo V (articoli da 23 a 36);

Per fronteggiare il divario nell'occupazione e favorire lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate, si istituisce un apposito

fondo di bilancio (circa 9,1 miliardi per il periodo 2025-2029). Si dispone, tra l'altro, un contributo *una tantum* di mille euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente presenti un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. È istituito dal 2025 un fondo per il parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti e autonome madri di due o più figli secondo specifiche condizioni. È previsto il potenziamento dei congedi parentali e del bonus relativo al pagamento delle rette per asili nido, con l'esclusione dalla soglia ISEE utile ai fini dell'accesso al beneficio. Si estende anche per le annualità 2025 e 2026 l'aumento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS. Sono prorogate al 2025 "Quota 103" e l'"Ape sociale" con riferimento ad alcune fattispecie e si estende l'ammissione al beneficio "Opzione donna".

- **interventi in materia di disabilità e non autosufficienza** (come quelle relative ai cani di assistenza e sulla sperimentazione della riforma sulla disabilità), **politiche sociali per la lotta alle droghe e alle dipendenze** (si segnalano, in particolare, l'istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni, l'istituzione del Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi e le disposizioni sul Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D) e **sport** (disposizioni in materia di finanziamento sportivo, potenziamento del movimento sportivo italiano, Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 e concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale) di cui al titolo VI (articoli da 37 a 46);
- disposizioni sulle **politiche della sanità** con misure sul rifinanziamento del servizio sanitario nazionale, i limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, innovatività dei farmaci, l'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione di alcune prestazioni, l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, il Piano pandemico 2025-2029, l'acquisto di dispositivi medici utili alla riduzione delle liste d'attesa per il trapianto di organi e tessuti, la dematerializzazione delle ricette mediche, accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria, l'indennità del personale operante nei servizi di pronto soccorso, aziende della filiera farmaceutica, l'incremento delle risorse per le cure palliative, disposizioni per i medici in formazione specialistica, la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte, l'indennità di specificità, la premialità delle liste di attesa, le comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale, le patologie da dipendenze, di cui al titolo VII (articoli da 47 a 66);

Si incrementa, tra le altre misure, il finanziamento del servizio sanitario nazionale per un importo di 1,3 miliardi di euro nel 2025, 5,1 miliardi di euro

nel 2026, 5,8 miliardi di euro nel 2027, 6,7 miliardi nel 2028, 7,7 miliardi nel 2029 e 8,9 miliardi a decorrere dal 2030.

- misure in **materia di crescita, infrastrutture e investimenti** (interventi in materia di premi di produttività, *welfare* aziendale, agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi, maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, Piano Casa Italia, incentivi per il rilancio occupazionale ed economico, quotazione delle piccole e medie imprese, riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo, sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese cosiddetta “Nuova Sabatini”, banda ultra larga, credito d’imposta ZES, esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, sostegno al settore turistico e operatività della società Autostrade dello Stato) di cui al titolo VIII (articoli da 67 a 80);

Tra le numerose misure si autorizzano risorse destinate a finanziare l’attribuzione di un credito di imposta per le imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno e si incrementa la dotazione della “Nuova Sabatini”.

- disposizioni in materia di **agricoltura** per il sostegno agli investimenti nel Mezzogiorno, la ricerca nel settore dell’agricoltura e della zootecnia, determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli, di cui al titolo IX (articoli da 81 a 83);
- interventi in **materia di istruzione, università, ricerca e cultura**, come le nuove disposizioni sulla “Carta del docente”, sulla sostenibilità delle attività dei centri nazionali, i partenariati estesi e le iniziative di ricerca in ambito sanitario e assistenziale, le misure rivolte in particolare ai beni culturali, allo spettacolo dal vivo e alla creatività contemporanea, di cui al titolo X (articoli da 84 a 89);
- **politiche per la difesa la sicurezza nazionale e gli affari esteri** con misure come quelle sul personale delle Forze armate impiegato per le operazioni Strade sicure e Stazioni sicure 2025 e 2026-2027 ed il Rifinanziamento del NATO *Innovation Fund*, di cui al titolo XI (articoli da 90 a 91);
- misure in **materia di calamità naturali ed emergenze** (si segnala, in particolare l’istituzione del Fondo per la ricostruzione, le disposizioni sulle esigenze connesse alla ricostruzione e quelle sulla crisi idrica) di cui al titolo XII (articoli da 92 a 94);

Si rifinanzia il fondo per le emergenze nazionali (0,5 miliardi nel 2025 e 0,2 miliardi dal 2026) e si prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento degli interventi di ricostruzione.

- disposizioni concernenti i **rapporti finanziari con gli enti territoriali**, in relazione alle autonomie speciali, alla disciplina dell'addizionale regionale e comunale, al finanziamento del trasporto pubblico locale, al Fondo di solidarietà comunale, all'istituzione di un Fondo per l'assistenza ai minori, al contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane, all'abrogazione del sistema di tesoreria unica mista e al contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali (titolo XIII, articoli da 95 a 104);

È previsto l'incremento del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo per il trasporto pubblico locale.

- disposizioni finanziarie di **revisione della spesa** con particolare riferimento alle materie della giustizia, del personale pubblico, degli organi amministrativi di enti, del potenziamento dei controlli di finanza pubblica, del contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche e da parte di enti pubblici non economici, dei piani di *stock option*, dell'efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati, di *Tax credit* cinema, di misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR "*spending review*", di rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, del Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi, delle disposizioni sui Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, del Fondo per l'immigrazione, delle misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di cui al titolo XIV (articoli da 105 a 124);

Si prevede – secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio 2025 (Tomo I, pag. 10) - una riduzione e razionalizzazione della spesa dei Ministeri (5,2 miliardi nel 2025, 4 miliardi nel 2026, 3,5 miliardi nel 2027).

In estrema sintesi, le principali **voci di spesa** del disegno di legge di bilancio possono essere descritte come segue:

- politiche di **previdenza, assistenza** e ad **altre forme di sostegno**: 208,9 miliardi (pari a 23,4 per cento degli stanziamenti totali), che finanzieranno prevalentemente la proroga della riforma Irpef, altre misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro, politiche per la famiglia e spesa sociale, le pensioni, le politiche del lavoro e il sostegno alle imprese;
- politiche relative alla **salute e all'istruzione**: 160,1 miliardi (17,9 per cento);
- **affari economici**: circa 138,3 miliardi (15,5 per cento), finalizzati tra l'altro al rinnovo contratti di Stato;

- **servizi istituzionali e generali:** 125,9 miliardi (14,1 per cento);
- **servizi pubblici generali:** 87,4 miliardi (9,8 per cento), in buona parte destinati alla missione “Difesa e sicurezza del territorio” (30,8 miliardi) e alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (26,1 miliardi);
- **spesa per interessi:** 106,3 miliardi (11,9 per cento);
- **Contributo Enti territoriali alla finanza pubblica:** 59,9 miliardi, al netto di quelli per la spesa sanitaria che sono considerati nella categoria Salute e Istruzione (6,7 per cento);
- **cultura, ambiente e qualità della vita:** circa 7 miliardi (0,8 per cento).

• Le due sezioni della legge di bilancio

La prima sezione della legge di bilancio

Dopo la riforma operata nel 2016, la legge di bilancio risulta costituita da un **provvedimento unico**, articolato in **due sezioni**.

La **prima sezione** (che assorbe in gran parte i contenuti della ex legge di stabilità) reca esclusivamente le **misure normative** tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, Documento di Economia e Finanza (DEF) e la relativa Nota di aggiornamento (NADEF). La **seconda sezione** (che assolve, nella sostanza, le funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio) è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di **rimodulazioni e di variazioni** della **legislazione di spesa** che non necessitano di innovazioni normative.

L'articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, pone **precisi limiti** al **contenuto** della **prima sezione** del disegno di legge di bilancio. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente:

- la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento,
- le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi;
- le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi;
- l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio;

- le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

La seconda sezione della legge di bilancio

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla **Sezione II** del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le **variazioni** della legislazione vigente di spesa **non determinate da innovazioni normative** (art. 21, comma 1-*sexies*, legge n. 196/2009).

La parte contabile del bilancio contenuta nella **Sezione II** è venuta ad assumere, a seguito della riforma del 2016, un **contenuto sostanziale** potendo incidere direttamente, attraverso le rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti.

Le variazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti compongono, dunque, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, il **complesso della manovra** di finanza pubblica.

Le previsioni contenute nella Sezione II:

- sono **formate** sulla base della **legislazione vigente**, la quale **include** sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno sia le **rimodulazioni compensative**, che possono interessare anche i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio,
- **evidenziano** per ciascuna unità di voto, le proposte relative a **rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** degli stanziamenti relativi a **leggi di spesa vigenti**;
- riportano, per ciascuna unità di voto, anche gli **effetti** delle **variazioni** derivanti dalle disposizioni contenute nella **Sezione I**. In tal modo, la Sezione II fornisce, per ciascuna unità di voto, **previsioni c.d. "integrate"** con gli effetti della manovra.

Le unità di voto parlamentare e la classificazione delle spese

Ai sensi dell'articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

- a) le **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;
- b) i **programmi**, che **costituiscono le unità di voto parlamentare**, e rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni;

c) le **unità elementari di bilancio**, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i **capitoli** - eventualmente ripartite in piani di gestione.

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state **introdotte** nel bilancio dello Stato le **azioni**, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere **meramente conoscitivo**, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni complessive del bilancio dello Stato sono rappresentate in un **prospetto** dell'atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta il bilancio per Missione, Programma e Azione nella sua interezza.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare le previsioni relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. **Soltanto** le **previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

Nell'ambito di ciascuna **unità di voto** (programma), le **spese** sono **classificate** a seconda della **natura autorizzatoria di spesa** sottostante in:

- **oneri inderogabili**, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette **spese obbligatorie** (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);
- **fattori legislativi**, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;
- **spese di adeguamento al fabbisogno**, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

A tale classificazione si collega il diverso grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell'applicazione della disciplina della **flessibilità del bilancio** (*cfr. paragrafo seguente*).

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata in appositi **allegati** agli stati di previsione della spesa.

La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

La c.d. **flessibilità** di bilancio consente alle amministrazioni di incidere sugli stanziamenti di spesa relativi ai **fattori legislativi** – determinati cioè da norme di legge - al fine di modularne le risorse secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196 consente, nella **Sezione II**, per **motivate esigenze** e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a) la **rimodulazione in via compensativa** tra le dotazioni di spesa relative a **fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione**, anche tra

missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (*c.d. rimodulazione verticale*).

È consentita altresì la rimodulazione delle **quote annuali** delle autorizzazioni **pluriennali di spesa in conto capitale**, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo, per l'adeguamento delle dotazioni finanziarie al Cronoprogramma dei pagamenti (ai sensi dell'art. 30, co. 2, della legge n. 196): in questo caso, le rimodulazioni coinvolgono **una singola autorizzazione di spesa** e trovano compensazione nell'ambito del periodo pluriennale di riferimento (*c.d. rimodulazione orizzontale*). Per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale è inoltre prevista la **reiscrizione** nella competenza degli esercizi successivi delle **somme non impegnate** alla chiusura dell'esercizio. Tale facoltà è concessa per una sola volta per le medesime risorse;

b) il **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale delle **leggi di spesa vigenti**, per un periodo temporale anche pluriennale. Tali variazioni di autorizzazioni legislative di spesa, in quanto non compensative, concorrono alla manovra di finanza pubblica.

È prevista esplicita **evidenza contabile** delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in **appositi allegati conoscitivi** agli stati di previsione della spesa, che vengono aggiornati anche all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri (**Tomo III** del disegno di legge).

Il **deliberativo** di ciascuno **stato di previsione della spesa** espone gli stanziamenti dei programmi di spesa del Ministero, che costituiscono l'unità di voto parlamentare, con i seguenti **Allegati**:

- **Rimodulazioni** compensative **verticali** di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a);
- **Rimodulazioni** compensative **orizzontali** di spese per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a) e art. 30, co. 2, lett. a);
- **Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni** previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);
- Dettaglio, per unità di voto, delle **spese** per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);
- **Reiscrizione somme non impegnate** (art. 30 c.2).

Ogni stato di previsione della spesa presenta la **nota integrativa**, che contiene gli **elementi informativi** dei programmi, con riferimento alle azioni sottostanti, alle risorse finanziarie ad esso destinate per il triennio, e le norme autorizzatorie che lo finanziano.

Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, degli **elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce** in via ordinaria.

L'articolo 21, comma 14, della legge di contabilità dispone l'**approvazione con distinti articoli** di ciascuno stato di previsione dell'entrata e della spesa.

**Schede di lettura -
Prima Sezione**

Articolo 5 *(Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)*

L'**articolo 5** introduce a **regime** la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le **partecipazioni** (negoziato e non) **possedute dal 1° gennaio di ciascun anno**, a condizione che, **entro** il termine del **30 novembre** del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita **imposta sostitutiva**. Analogamente, **entro il 30 novembre** di ciascun anno, i contribuenti possano **optare**, mediante pagamento di un'**imposta sostitutiva** per la rivalutazione dei **terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio** dello stesso anno.

Come risulta dalla relazione tecnica, **all'articolo 5** sono ascrivibili **maggiori entrate tributarie** pari a **683,9 milioni di euro** per l'anno **2025**, **747,8 milioni di euro** per l'anno **2026** e **811,7 milioni di euro** per l'anno **2027** (655,7 milioni di euro per l'anno 2028, 499,8 milioni di euro per l'anno 2029, 343,9 milioni di euro per l'anno 2030, 187,9 milioni di euro per l'anno 2031 e 32,0 milioni di euro per l'anno 2032).

Al medesimo articolo 5 sono altresì ascrivibili minori entrate tributarie pari a 124,0 milioni di euro per l'anno 2033 e 279,9 milioni di euro dall'anno 2034.

Si ricorda al riguardo che la legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 107-109 della legge n. 197 del 2022) ha consentito di assumere, ai fini del computo di plusvalenze e minusvalenze finanziarie, anche riferite a titoli o partecipazioni negoziate in mercati regolamentari, il valore normale di tali titoli al 31 dicembre 2023, in luogo del loro costo o valore di acquisto (comma 107), dietro il versamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

Le predette disposizioni hanno inoltre esteso alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola - posseduti alla data del 1° gennaio 2023 - le disposizioni in materia di rivalutazione, già previste in passato e più volte prorogate nel tempo, stabilendo anche per tali operazioni un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

Entrambe le fattispecie di rivalutazione hanno formato oggetto di ulteriore proroga nell'ambito della legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi 52 e 53, della legge n. 213 del 2023).

Le disposizioni in esame introducono a **regime** la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Per tale motivo, al **comma 1** si propone la novella del contenuto dell'articolo 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni) e dell'articolo 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola) della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

In tal senso, la stessa relazione illustrativa chiarisce che il comma 1, novellando gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, introduce a regime la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni. Con particolare riguardo alla facoltà di rideterminare il valore di terreni e partecipazioni, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva, tale disposizione è stata peraltro riproposta numerose volte nel corso del tempo, da ultimo dall'articolo 1, commi 52 e 53, della legge n. 213 del 2023.

Nello specifico, il comma 1 alla **lettera a)**, novella l'articolo 5 della legge n. 448 del 2001 relativamente alla disciplina applicabile alla **rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni**, aggiornando, tra l'altro, i riferimenti normativi al Testo unico delle Imposte sui Redditi "TUIR" che nella versione vigente risultano obsoleti.

In particolare, al **punto n. 1)** si novella il comma 1 del citato articolo 5, richiamando l'**articolo 67**, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*) del **TUIR** (articolo 81, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), secondo l'attuale formulazione) con riguardo agli effetti che la rideterminazione del valore produce nel calcolo delle plusvalenze e delle minusvalenze di natura finanziaria relative a tali partecipazioni.

L'articolo 67, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), TUIR (d. P. R. n. 917 del 1986) definisce, rispettivamente, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (lettera *c*) e le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera *c*) (lettera *c-bis*). In particolare la lettera *c*) precisa che sono partecipazioni qualificate quelle che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

La medesima disposizione indica le modalità secondo le quali è accertata la sussistenza di queste condizioni e definisce le plusvalenze assimilabili a quelle appena descritte. Anche la lettera *c-bis*) dopo aver individuato l'ambito

applicativo, precisando che oggetto della disposizione sono le plusvalenze, diverse da quelle di cui alla lettera c) realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, definisce le plusvalenze assimilabili.

In linea generale, possono formare oggetto di rivalutazione le **partecipazioni possedute dal 1° gennaio di ciascun anno**, a condizione che, **entro** il termine del **30 novembre** del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita **imposta sostitutiva**.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 5 ripropone le modalità di determinazione del **valore normale al 1° gennaio** dell'anno di rivalutazione, da assumere in luogo al costo di acquisto delle partecipazioni.

- a) titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti (iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e/o nel registro dei revisori legali), cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile;
- b) titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR (d. P. R. n. 917 del 1986) il valore normale è determinato per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.

Conseguentemente, con il **punto n. 2)** si dispone l'abrogazione del comma 1-*bis* dell'articolo 5, concernente le modalità di determinazione del valore normale delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentari ed introdotto dalla legge di bilancio 2023.

Il **punto n. 3)**, sostituisce il comma 2 dell'articolo 5, prevedendo che l'aliquota dell'**imposta sostitutiva** per la rivalutazione delle partecipazioni debba essere pari al **16 per cento** e versata, secondo le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il **30 novembre** di ciascun anno.

Secondo la vigente formulazione dell'articolo 5, comma 2, invece, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81 [*rectius* articolo 67], comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1° gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi

del medesimo articolo 81 [*rectius* articolo 67], comma 1, lettera *c-bis*), ed è versata, con le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.

Il successivo **punto n. 4)**, sostituisce il comma 3 dell'articolo 5, prevedendo la possibilità di **rateizzare** il versamento dell'imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre. Pertanto, la nuova formulazione della norma *de qua*, non prevede il pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.

Secondo la vigente formulazione dell'articolo 5, comma 3, l'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

Il **punto n. 5)**, nel modificare l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5, stabilisce che, in ogni caso, la redazione e il giuramento della perizia giurata debbano essere effettuati entro il 30 novembre di ciascun anno.

Secondo la vigente formulazione dell'articolo 5, comma 4, il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 16 dicembre 2002.

Sempre al fine di rendere la disciplina relativa alla rivalutazione applicabile "a regime", il **punto n. 6)** modifica il comma 5 dell'articolo facendo riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno (anziché al 1° gennaio 2022, come prevede il testo vigente).

In particolare il comma 5 dispone che se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società o dell'ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1° gennaio di ogni anno [1° gennaio 2022, nella vigente versione], la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

Al fine di aggiornare i riferimenti normativi al Testo unico delle Imposte sui Redditi “TUIR”, il **punto n. 7)**, aggiorna i riferimenti normativi al testo unico delle imposte sui redditi post riforma del 2004 (mentre i riferimenti normativi presenti nel testo vigente – precedente al 2004 – facevano rinvio ai testi dei corrispondenti articoli del testo precedente alla riforma).

L’assunzione del valore così definito, quale valore di acquisto, non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 5 dell’articolo 68 del TUIR [commi 3 e 5 dell’articolo 82, nella vigente versione].

In generale, l’articolo 68, comma 5, del TUIR, dispone che le plusvalenze derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni qualificate, di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società debbano essere sommate algebricamente alle relative minusvalenze. Laddove l’ammontare complessivo delle minusvalenze sia superiore a quello delle plusvalenze, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, delle medesime plusvalenze relative ai successivi quattro periodi d’imposta, a condizione che tale eccedenza di minusvalenze sia indicata in dichiarazione.

Per espressa previsione dell’articolo 5, comma 6, della legge n. 448 del 2001, in caso di rivalutazione delle partecipazioni non è possibile applicare tale disposizione circa l’utilizzo in compensazione delle minusvalenze.

Il successivo **punto n. 8)** sempre al fine di rendere permanente la normativa in questione sopprime al comma 7 dell’articolo 5 il riferimento temporale alla data del 1° gennaio 2002.

Il comma 7, nel testo vigente stabilisce che per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni gli intermediari abilitati all’applicazione dell’imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

Il **punto n. 9)** introduce un comma aggiuntivo all’articolo 5 (comma 7-*bis*), ai sensi del quale si preclude la facoltà di procedere con la rivalutazione delle partecipazioni detenute da società o enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato e privi di stabile organizzazione e che soddisfano i presupposti per fruire del regime della cd. “*participation exemption – PEX*” (articolo 68, comma 2-*bis*, del TUIR).

Ai sensi dell’articolo 2-*bis* le plusvalenze da cessione delle partecipazioni di cui all’articolo 67, comma 1, lettera *c*), per il 5 per cento del loro ammontare sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze.

Laddove le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l'eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Per espressa previsione dell'ultimo periodo del comma *de quo*, tali disposizioni si applicano anche alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 87 (regime "PEX"), effettuate da società ed enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d)*, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società.

I requisiti per beneficiare del regime di esenzione "PEX" sono i seguenti:

- a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione;
- b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
- d) esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale.

Il comma 1 alla **lettera b)**, dell'articolo in commento, novella l'articolo 7 della legge n. 448 del 2001 relativamente alla disciplina applicabile alla **rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola**, modificando, altresì, i riferimenti normativi al TUIR che nella versione vigente risultano obsoleti.

Nello specifico, il **punto n. 1)** sostituisce il comma 1 dell'articolo 7, al fine di disciplinare a regime la rivalutazione dei terreni. In tal senso, si prevede che, **entro il 30 novembre** di ciascun anno, i contribuenti possano optare, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1° gennaio** dello stesso anno, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *a)* e *b)* del TUIR.

Per effetto di tale opzione, nella determinazione delle plusvalenze, si considera il **valore del terreno al 1° gennaio dell'anno** di esercizio dell'opzione, in luogo al costo o il valore d'acquisto dello stesso. Il valore deve risultare da una perizia di stima giurata, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da determinate categorie di soggetti (iscritti negli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili).

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del TUIR, si considerano redditi diversi:

- a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
- b) le plusvalenze realizzate mediante cessione, a titolo oneroso, di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

Il **punto n. 2)** sostituisce il comma 2 dell'articolo 7, prevedendo che l'aliquota dell'**imposta sostitutiva** per la rivalutazione dei terreni debba essere pari al **16 per cento** e versata, secondo le modalità previste dal Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il **30 novembre** dell'anno di esercizio dell'opzione.

Secondo la vigente formulazione dell'articolo 7, comma 2, invece, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre 2002.

Il successivo **punto n. 3)**, sostituisce il primo periodo al comma 3 dell'articolo 7, prevedendo la possibilità di **rateizzare** il versamento dell'imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre. Pertanto, la nuova formulazione della norma *de qua*, non prevede il pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.

Secondo la vigente formulazione dell'articolo 7, comma 3, l'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

Sempre al fine di rendere la disciplina relativa alla rivalutazione applicabile a regime, il **punto n. 4)** sostituisce all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 il riferimento temporale ivi contenuto con quello più generale al termine del 30 novembre richiamato al comma 2, come riformulato dalla presente disposizione.

In particolare il comma 4 dispone che la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere

effettuati entro lo stesso termine del 30 novembre di cui al comma 2 [il termine del 16 dicembre 2002, nella vigente formulazione].

Allo stesso modo, il successivo **punto n. 5)** sopprime al comma 5 dell'articolo 7 il riferimento al fatto che il costo per la relazione giurata di stima possa essere portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui non solo sia stato effettivamente sostenuto ma sia anche rimasto a carico del contribuente.

Pertanto, con il nuovo comma 5 dell'articolo 7 l'aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola del costo per la relazione giurata di stima è ammesso sempre nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto dal contribuente.

Articolo 16

(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»)

L'articolo 16 dispone l'incremento di 50 milioni con decorrenza dal 2025 della dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Dispone poi l'incremento di 500 milioni per il 2025 della dotazione del Fondo per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, da ripartire secondo le modalità individuate da uno specifico decreto interministeriale. Di tali risorse, una quota pari a 2,3 milioni per il 2025 sono destinate ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui comma 451-bis, art. 1, della legge di Bilancio 2023.

L'articolo 16 comporta un impatto finanziario complessivo in termini di maggiori spese di 50 milioni dal 2025, per il Fondo distribuzione derrate alimentari alle persone indigenti, e di 500 milioni di euro per il solo 2025 del Fondo per l'acquisto dei beni alimentari di prima necessità.

L'articolo 16 prevede misure per il sostegno dei soggetti in condizioni di disagio economico e di indigenza, al fine di proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale.

Per tale finalità, si prevede in particolare:

- a decorrere dall'anno 2025, un incremento di 50 milioni di euro annui della dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del [D.L. n. 83 del 2012](#)¹ (L. n. 134 del 2012), istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), finalizzato all'erogazione ed il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, mediante organizzazioni caritative, conformemente al programma annuale di distribuzione ed alle modalità previste dalla citata normativa vigente di cui alla D.L. 83/2012 (**comma 1**);

In proposito si ricorda che il predetto Fondo nazionale indigenti è stato istituito con l'articolo 58, del D.L. n. 83 del 2012 (L. n. 134/2012) presso l'[Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA](#), con risorse allocate nello stato di previsione del MASAF (cap. 1526). Dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato 2024-2026, in tale capitolo risultano iscritte risorse per complessivi 54,9 milioni di euro nel 2024. Qui

¹ *Misure urgenti per la crescita del Paese.*

l'[approfondimento sulle risorse del Fondo](#). Anche per tale Fondo, i commi 2-6, art. 1, della legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2013) hanno previsto un incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

- per il 2025, l'**incremento di 500 milioni di euro** della dotazione del **Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità** istituito dal comma 450, art. 1, della [Legge n. 197 del 2022](#) (legge di Bilancio 2023) nello stato di previsione del MASAF, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti che presentano un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante apposito sistema abilitante tramite uno strumento di pagamento denominato Carta "Dedicata a Te". Quanto all'attuazione, si prevede che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla ripartizione delle risorse, nonché all'individuazione dei termini e delle modalità di erogazione (**comma 2**).

In proposito va ricordato che il citato comma 450 della LB 2023 ha dotato detto Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità di un ammontare di 500 milioni di euro per il 2023, demandando la definizione del sistema abilitante ad un decreto MASAF – MEF, per stabilire i seguenti requisiti;

- a) i **criteri** e le **modalità di individuazione dei titolari del beneficio**, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;
- b) l'**ammontare del beneficio** unitario;
- c) le **modalità** e i **limiti di utilizzo del fondo** e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza;
- d) le modalità e le **condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali** che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

Al riguardo, il [decreto MASAF 18 aprile 2023](#) ha definito i criteri per l'individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno, beneficiari del contributo economico previsto dal sopra richiamato complesso di norme della legge di Bilancio per il 2023² per la cd. "Social card"

² Si tratta in particolare delle modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti,

istituita dal MASAF per l'acquisto di beni di prima necessità. In base al citato decreto, il numero complessivo di carte assegnabili era pari a 1.300.000 unità, con un contributo entro il limite pro-capite di circa 76 euro (v. *box*).

Successivamente, l'articolo 2, commi 1-3 del DL 131/2023 (cd. Energia) ha disposto il riconoscimento di un ulteriore contributo di complessivi 100 milioni ai beneficiari della cd. *Social Card*, come misura di sostegno al potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, portando la dotazione iniziale del Fondo da 500 a 600 milioni di euro.

- viene infine rifinanziata, per un ammontare di **2,3 milioni di euro per il 2025** a valere sulle risorse del medesimo Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità, l'autorizzazione di spesa di cui comma 451-*bis*, art. 1, della legge di Bilancio 2023 (L. n. 197 del 2022) (v. *box*) (**comma 3**).

Come indicato dalla relazione illustrativa ciò è necessario al fine di consentire al MASAF di continuare ad avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del [decreto-legge n. 104 del 2020](#) (L. n. 126 del 2020)³.

• *La Carta Dedicata a Te*

Il contributo per l'**acquisto dei beni alimentari di prima necessità**, previsto dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, co. 450-451-*bis*, Legge n. 197/2022, come modificata dal D.L. n. 13/2023 - L. n. 41/2023) è attuato mediante un **trasferimento in danaro pari a 382,50 euro per nucleo familiare**, erogabile tramite carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane per il tramite della società controllata Postepay

nonché di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno. Il decreto ha poi definito l'ammontare del beneficio unitario, le modalità e i limiti di utilizzo del fondo e di fruizione del beneficio, da erogare sulla base di procedure di competenza dei Comuni di residenza e le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali che aderiscono a Piani di contenimento dei costi dei generi alimentari di prima necessità.

³ Il comma 6 dell'articolo 58 del DL 104/2020 che ha *introdotto misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia*, con specifico riferimento al Fondo per la filiera della ristorazione, ha previsto la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'erogazione del contributo in esame, apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici che risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale; abbiano disponibilità di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate; abbiano l'identificazione come *Identity Provider* e la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale; possano vantare un'esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento. Ciò al fine di permettere ai beneficiari convenzionati di accedere alla piattaforma digitale denominata "**piattaforma della ristorazione**", presso gli sportelli del concessionario convenzionato.

(“Carta Dedicata a Te”). Le stesse carte elettroniche sono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio, per spese relative ai **solì beni di prima necessità**, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati che vendono generi alimentari.

I beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, aventi specifici requisiti, tra cui:

- iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare all’Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);
- titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

In taluni specifici casi il contributo non è cumulabile, come ad esempio per i nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione ([decreto MASAF 18 aprile 2023](#)) avessero incluso titolari di: a) Reddito di cittadinanza; b) Reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Viene precluso inoltre ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) e dell’Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL); o dell’Indennità di mobilità e dei Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; ovvero di Cassa integrazione guadagni-CIG o di qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

L’individuazione dei beneficiari è operata dall’INPS che inviano ai comuni l’elenco dei beneficiari del contributo, nei limiti delle carte loro assegnate di cui all’allegato 2, individuati tra i nuclei familiari residenti sul proprio territorio, secondo i seguenti criteri di priorità decrescente:

1. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
2. nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;
3. nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, priorità è data ai nuclei con indicatore ISEE più basso;

Il numero complessivo delle carte assegnabili è pari a 1.300.000, con carattere nominativo e operatività a partire dal mese di luglio 2023. Le carte sono ritirate dai beneficiari dei contributi presso gli uffici postali abilitati al servizio e non sono fruibili, con decadenza del beneficio, se non sia stato effettuato il primo pagamento entro il 15 settembre 2023.

L’assegnazione del numero delle carte per ciascun comune è effettuata in base ai seguenti criteri:

- una quota pari al 50% del numero totale di carte, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune;
- una quota pari al restante 50%, è distribuita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite medio di ciascun comune ed il valore del reddito pro capite medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

Il comma della citata legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) prevede peraltro che, laddove mediante il decreto di cui al citato 451 venga individuato quale sistema per l'erogazione del contributo l'utilizzo di tessere nominative prepagate, la **distribuzione** delle stesse possa essere affidata al **gestore del servizio postale universale** sulla base di apposita convenzione.

In merito alle ulteriori politiche per il **contrasto della povertà**, si segnala che, negli ultimi anni, è proseguito il percorso di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e il contemporaneo processo di rafforzamento dei servizi sociali.

Più recentemente, la legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 434 e 435, della legge n. 197 del 2022) ha istituito il Fondo per il Reddito alimentare, con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024, finalizzato all'erogazione di pacchi alimentari, realizzati con l'inventario della distribuzione, da distribuire nelle città metropolitane ai soggetti in condizioni di povertà assoluta.

Per le modalità di attuazione della misura sperimentale (triennale) è stato adottato il [Decreto n. 78 del 26 maggio 2023](#) che ne stabilisce i presupposti e la destinazione delle risorse finanziarie, integrative di quelle già previste dal [Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027"](#). La sperimentazione, che verrà attuata presso alcuni comuni capoluogo di città metropolitana individuati in Conferenza Unificata, prevede che i prodotti invenduti dei negozi - perché non idonei alla vendita a causa di confezioni rovinate o prossime alla scadenza - siano distribuiti gratuitamente sotto forma di pacchi alimentari, anche attraverso gli enti del Terzo Settore. Questa misura si affianca alle altre iniziative di distribuzione di beni alimentari per contrastare l'indigenza grave, quali il Fondo nazionale presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il [Programma PO I FEAD](#) per il periodo 2014-2020 e il nuovo PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027.

Articolo 30
(Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione e disposizioni per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori)

L'**articolo 30** proroga alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Tali interventi concernono l'indennità per i lavoratori della pesca e dei *call-center*, l'integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva, il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, che cessano l'attività o in caso di riorganizzazione o crisi aziendale, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. In particolare, sono stanziati:

- **30 mln** di euro per il 2025 per il fermo **pesca**;
- **70 mln** di euro per il 2025 per la CIGS per le imprese situate in aree di **crisi industriale complessa**;
- **100 mln** di euro per il 2025 per la CIGS per **cessazione attività**;
- **19 mln** di euro per il 2025 per il sostegno al reddito dei dipendenti **ex ILVA**;
- **100 mln** di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 per la CIGS per **crisi aziendale**;
- **20 mln** di euro per il 2025 per i lavoratori dei *call center*

La disposizione prevede altresì la proroga di talune convenzioni per l'impiego di lavoratori socialmente utili e alcune misure volte all'**attuazione del Programma GOL** (Garanzia occupabilità lavoratori).

La relazione tecnica sull'**articolo 30** non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in esso contenute, in quanto il finanziamento è disposto a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, già presenti a legislazione vigente.

Indennità per i lavoratori del settore della pesca (comma 1)

Per l'erogazione, anche **per il 2025**, dell'**indennità giornaliera** onnicomprensiva prevista per i **lavoratori dipendenti** da imprese adibite alla **pesca** marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, vengono stanziati risorse nel limite di **30 milioni** di euro per il medesimo anno 2025, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione⁴.

⁴ Di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008.

La suddetta indennità è pari ad un importo non superiore a **30 euro giornalieri** ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

Si ricorda che la misura in oggetto è stata rifinanziata più volte, da ultimo dall'art. 1, c. 169, della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) nella misura di 30 mln di euro.

Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa (comma 2)

La norma in esame stanziava **per il 2025** ulteriori risorse, pari a **70 milioni** di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, per la **prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale**, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, **e di mobilità in deroga**, previsti – rispettivamente, dall'art. 44, co. 11-*bis*, del D.Lgs. 148/2015, e dall'art. 53-*ter* del D.L. 50/2017 - in favore dei **lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa**.

Le suddette risorse saranno ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e potranno essere destinate dalle Regioni, nel 2025, in aggiunta a quelle residue dei precedenti finanziamenti, alle medesime finalità.

La disposizione in commento affida all'INPS, ai fini del **rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate**, il controllo ed il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.

L'articolo 44, comma 11-*bis* del D.Lgs. n. 148/2015 autorizza un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, a tal fine, debbono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del citato decreto, né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Tali risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ad una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.

Ai sensi dell'articolo 53-*ter* del D.L. 50/2017, le suddette risorse finanziarie possono essere destinate dalle regioni, nei limiti della parte non utilizzata, per la prosecuzione - senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al DM n. 83473 del 1° agosto 2014 - del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di

crisi industriale complessa e che, alla data del 1° gennaio 2017, risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.

Inizialmente, il citato art. 44, co. 11-*bis*, del D.Lgs. 148/2015 ha disposto che il trattamento straordinario di integrazione salariale ivi previsto fosse concesso entro un limite massimo di spesa di 216 mln di euro per il 2016 (ripartite con il [decreto interministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016](#)) e di 117 mln per il 2017 (ripartite con il [decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017](#)).

Successivamente, le leggi di bilancio dal 2018 al 2023, per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS in oggetto, hanno più volte autorizzato l'impiego delle risorse residue anche per le annualità successive al 2017 e hanno altresì stanziato ulteriori risorse. In dettaglio:

- per il 2018 e 2019 è stato consentito l'impiego delle risorse residue stanziato per il 2016 ed il 2017 (art. 1, co. 139, della L. 205/2017 e art. 1, co. 282, della L. 145/2018);
- per il 2019 sono stati stanziati ulteriori 117 mln di euro, ripartiti con il [decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019](#) (art. 1, co. 282, della L. 145/2018);
- per il 2020 sono stati stanziati ulteriori 45 mln di euro, ripartiti con il [DM 5 marzo 2020](#) (art. 1, co. 491, L. 160/2019);
- per il 2021 sono stati stanziati ulteriori 180 mln di euro, ripartiti con il [DM n. 18 del 16 aprile 2021](#) (art. 1, co. 289, L. 178/2020)⁵;
- per il 2022 sono stati stanziati ulteriori 60 mln di euro, ripartiti con il [DM n. 5 del 9 marzo 2022](#) (art. 1, co. 127, L. 234/2021);
- per il 2023 sono stati stanziati ulteriori 70 mln di euro, ripartiti con apposito [DM](#) (art. 1, c. 325, L. 197/2022);
- per il 2024 sono stati stanziati ulteriori 70 mln di euro, ripartiti con DM 11 aprile 2024, n. 886 (art. 1, c. 170, L. 213/2023).

Proroga CIGS per cessazione di attività (commi 3 e 4)

La disposizione in commento proroga **per il 2025** - nel limite di spesa di **100 milioni** di euro per il medesimo anno, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione - la possibilità (attualmente prevista sino al 2024) per le **imprese che cessano l'attività produttiva** di accedere ad un **trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale** per un periodo massimo di **12 mesi**, finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale (ex art. 44 del D.L. 109/2018) (**comma 4**).

Tale facoltà è concessa in deroga ai limiti generali di durata vigenti⁶ e, in base alla novella apportata dalla disposizione in commento, anche qualora il

⁵ La medesima legge di bilancio 2021 (al comma 290) ha istituito un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria.

datore abbia occupato mediamente meno di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda⁷ (**comma 3**).

La disposizione in commento fa salva la disciplina prevista dal richiamato articolo 44 del D.L. 109/2018 (vedi *infra*) in materia di condizioni e presupposti per l'accesso al suddetto intervento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività.

In particolare l'autorizzazione è concessa:

- qualora sussista una delle seguenti ipotesi:
 - risultino concrete prospettive di cessione dell'attività, con conseguente riassorbimento occupazionale;
 - sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo;
 - siano svolti specifici percorsi di politica attiva del lavoro, posti in essere dalla regione interessata e relativi ai lavoratori dell'azienda in oggetto;
- per un periodo massimo complessivo di dodici mesi;
- anche in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che prevedono, rispettivamente, in generale, una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile e di 12 mesi, anche continuativi, in caso di crisi aziendale;
- subordinatamente alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in cui viene altresì verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario e indicato il relativo onere finanziario. Tali accordi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile del rispetto dei limiti di spesa. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

In attuazione della delega di cui alla L. 183/2014, che ha disposto, nell'ambito del riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, l'esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva dell'attività aziendale o di un ramo di essa, il D.Lgs. 148/2015 ha escluso (dal 1° gennaio 2016) la cessazione di attività di impresa (o di un ramo di essa) tra le cause di

⁶ Si ricorda che i limiti di durata della CIGS sono, per ogni unità produttiva, pari a: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la fattispecie di programma di riorganizzazione aziendale; 12 mesi, anche continuativi, per la fattispecie di crisi aziendale (e connesso piano di risanamento), con divieto di nuova concessione prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione e fatto salvo il rispetto del limite di 24 mesi in un quinquennio mobile (ovvero di 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo).

⁷ La facoltà in oggetto è infatti riconosciuta anche in deroga all'art. 20, c. 3-bis, del D.Lgs. 148/2015.

richiesta di cassazione integrazione guadagni. Tuttavia, l'articolo 21, comma 4, del medesimo decreto n. 148 ha previsto (in deroga ai limiti di durata massima) la possibilità di autorizzare, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione), sino a un limite massimo di 12, 9 e 6 mesi, e previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di CIGS, nel caso in cui all'esito dello specifico programma di crisi aziendale, l'impresa avesse cessato l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale.

Successivamente, il richiamato art. 44 del D.L. 109/2018 – come modificato da ultimo dal D.L. 162/2019 - ha prorogato la concessione della CIGS in oggetto per il periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa costituito dalle risorse stanziati ai sensi del predetto art. 21, c. 4, del D.Lgs. 148/2015 e non utilizzate, nonché (come disposto dai decreti legge nn. 124 e 162 del 2019) nel limite di 45 milioni di euro per il 2019 e di 28,7 milioni di euro per il 2020.

Infine, il trattamento in oggetto è stato prorogato anche per gli anni 2021 e 2022 (art. 1, co. 278, L. 178/2020) nel limite di spesa, rispettivamente, di 200 e di 50 milioni di euro, per il 2023 (art. 1, co. 329, L. 197/2022) nel limite di spesa di 50 mln di euro, e, da ultimo, per il 2024 (art. 1, c. 172, L. 213/2023) nel limite di spesa di 100 mln di euro.

Integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA (comma 5)

Viene altresì prorogata **per il 2025** - nel limite di spesa di **19 mln** di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione - l'**integrazione economica**, per la parte non coperta, **del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria** riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche (ex art. 1-*bis*, del D.L. 243/2016, vedi *infra*), in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del **gruppo ILVA**.

Il richiamato art. 1-*bis* del D.L. 243/2016 ha autorizzato una spesa di 24 mln di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La misura è stata successivamente prorogata per il 2018 nel limite di spesa di 24 milioni di euro⁸, per il 2019 nel limite di spesa di 35 milioni di euro⁹ e per gli anni dal 2020 al 2024 nel limite di spesa di 19 milioni di euro per ciascun anno¹⁰.

⁸ Cfr. art. 1, co. 1167, della L. 205/2017.

⁹ Cfr. art. 1, co. 248, della L. 145/2018.

¹⁰ Cfr. art. 11-*quater*, co. 1, del D.L. 162/2019, art. 9 del D.L. 41/2021, art. 1, co. 128, L. 234/2021, art. 1, co. 328, L. 197/2022 e art. 1, c. 173, L. 213/2023

La Relazione tecnica allegata al presente disegno di legge specifica che i destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo Ilva sono complessivamente 2131 lavoratori, di cui 1808 dipendenti da Ilva, 311 dipendenti da Sanac e 12 dipendenti da Taranto Energia. Dai dati forniti dal personale della Direzione Ilva si prevede una sospensione media rispettivamente di 1.786, 311 e 12 lavoratori, per un totale di n. 2.109 unità lavorative.

CIGS per riorganizzazione, contratti di solidarietà e crisi aziendale (comma 6)

La disposizione in commento proroga per gli anni dal 2025 al 2027 la possibilità, di cui all'art. 22-*bis* del D.Lgs. 148/2015, per le **imprese con rilevanza economica strategica** anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di **trattamento di integrazione salariale straordinaria**, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente¹¹.

A tal fine vengono stanziati **100 milioni** di euro per ciascuna delle predette annualità dal 2025 al 2027.

Si ricorda che il trattamento in oggetto è stato prorogato fino al 2024 dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, c. 129, L. 234/2021).

L'ulteriore periodo di CIGS in oggetto può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

La disposizione in commento non interviene sulla disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del richiamato trattamento straordinario di integrazione salariale.

In base al richiamato art. 22-*bis* l'autorizzazione dell'ulteriore periodo di CIGS da parte delle imprese di rilevanza economica strategica è subordinata alla presentazione di piani di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, ovvero a gestire processi di transizione (come specificato dall'art. 52, co. 1, lett. *b*), del ddl in esame, con riferimento all'art. 21, co. 2, del D.Lgs. 148/2015), e comunque finalizzati al recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze (come specificato dall'art. 52, co. 1, lett. *c*), del ddl in esame, con riferimento all'art. 21, co. 2, del D.Lgs. 148/2015)) e alla sussistenza di una delle seguenti ipotesi:

1. il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario;
2. il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale;
3. per la causale contratto di solidarietà;

¹¹ Per i limiti di durata della CIGS cfr. *supra*.

4. il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento.

Per le ipotesi da 1 a 3 si prevede che la proroga possa essere concessa fino ad un limite di 12 mesi, mentre per la quarta ipotesi si ammette un limite massimo di 6 mesi.

Proroga delle convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili (comma 7)

Viene altresì prevista la proroga dal 31 dicembre 2024¹² **al 31 dicembre 2025** del termine per la possibilità di applicazione di alcune **convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili**.

Le convenzioni interessate dalla presente proroga sono stipulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con alcune regioni (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), al fine di garantire il pagamento dei sussidi, nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla cosiddetta platea storica¹³. La proroga è disposta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (comma 8)

La disposizione in commento rifinanzia anche **per il 2025**, nella misura di **20 milioni di euro** - a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione¹⁴ - le misure di sostegno al reddito previste in favore dei **lavoratori dipendenti** dalle imprese del settore **dei call center** dall'art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda.

La misura dell'indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.

In base al combinato disposto del richiamato art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015 e del relativo decreto attuativo DM 22763/2015, le citate misure di sostegno al reddito consistono nell'erogazione di un'indennità in favore dei lavoratori appartenenti alle aziende del settore dei *call center* non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un

¹² Termine così posto, da ultimo, dall'art. 28-bis del D.L. 60/2024.

¹³ Le convenzioni in oggetto riguardano infatti l'utilizzazione di soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 (ex art. 2, c. 1, del D.Lgs. 81/2000).

¹⁴ Di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008.

organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, e che abbiano attuato, entro la scadenza del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto.

Si ricorda che la misura di cui al presente comma è stata rifinanziata più volte, da ultimo, per il 2024, dall'art. 1, c. 168, della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) nel limite di spesa di 10 mln di euro.

CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale (comma 9)

La disposizione in commento riconosce un ulteriore periodo di **trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2025, alle imprese di interesse strategico nazionale** con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto **in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo**, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale¹⁵ e nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per il 2025.

Per la domanda relativa al prolungamento in oggetto non si applicano le norme inerenti alla consultazione sindacale e agli altri termini temporali e modalità per la procedura di trattamento in questione (di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015).

Come anticipato, i trattamenti in oggetto sono riconosciuti nel limite di spesa di 63,3 euro per il 2025, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione. L'INPS provvede al monitoraggio di tale limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande.

Si ricorda che il trattamento in oggetto è stato riconosciuto fino al 31 dicembre 2024 dall'art. 1, c. 175, della L. 213/2023.

Si segnala, infine, che l'art. 3, c. 1, del D.L. 4/2024 – recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico – specifica che, anche qualora sia disposta l'amministrazione straordinaria (con conseguente prosecuzione aziendale), il suddetto beneficio resta fermo, nell'ambito del predetto limite di spesa, qualora il trattamento (o la prosecuzione dello stesso) sia già autorizzato o in corso di autorizzazione.

Attuazione Programma GOL (comma 10)

Ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei *target* del **Programma GOL** (Garanzia occupabilità lavoratori) – previsto dal PNRR nell'ambito della Riforma delle politiche attive del lavoro e della formazione, 1.1 – la presente disposizione consente alle regioni di destinare le **risorse** loro

¹⁵ Per tali limiti, cfr. supra.

assegnate nell'ambito di tale programma anche al finanziamento delle **iniziative di formazione attivate dalle imprese** a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dalla suddetta Riforma 1.1.

L'obiettivo della Riforma 1.1, rientrante nella Missione 5, Componente 1, del PNRR, è promuovere un sistema attivo del mercato del lavoro più efficiente grazie a servizi specifici per l'impiego e piani personalizzati di attivazione del mercato del lavoro. I soggetti coinvolti dalla Riforma sono i soggetti disoccupati o in transizione, quindi beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza o in assenza di un rapporto di lavoro o di misure di sostegno al reddito, nonché i soggetti fragili o vulnerabili con difficoltà a livello occupazionale.

Articolo 75 (Nuova Sabatini)

L'**articolo 75** rfinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla "**Nuova Sabatini**", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Il rfinanziamento è di **400 milioni** di euro per l'anno **2025**, di **100 milioni** di euro per l'anno **2026** e **400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029**.

L'**articolo 75** rfinanzia di **400 milioni** di euro per l'anno **2025**, di **100 milioni** di euro per l'anno **2026** e **400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029** l'autorizzazione di spesa relativa alla "**Nuova Sabatini**", misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in *leasing*) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

La relazione illustrativa evidenzia come la "Nuova Sabatini" costituisca uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l'acquisto o acquisizione in *leasing* di beni strumentali, che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. La misura è stata infatti **più volte rfinanziata nel corso degli anni**, da ultimo, dalla legge di assestamento 2024 (L. n. 118/2024). Sul "tiraggio" della misura vengono predisposti *report* periodici di valutazione e statistiche mensili (ultimo disponibile: [settembre 2024](#)), disponibili sulla [pagina dedicata](#) del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La Sezione II del disegno di legge di bilancio, espone sul capitolo di spesa **7489/MIMIT** relativo alla "Nuova Sabatini" una dotazione a legislazione vigente (LV), per il triennio di riferimento 2025-2027, pari a 207 milioni per il 2025, di 160 milioni per il 2026 e di 60 milioni per il 2027.

Con l'intervento di Sezione I, disposto dall'articolo 75 qui in commento, il **DDL di bilancio integrato 2025-2027** espone, sul capitolo **7489/MIMIT**, una dotazione complessiva pari a **607 milioni** per il **2025**, a **260 milioni** per il **2026** e a **460 milioni** per il **2027**.

• *La Nuova Sabatini*

La c.d. "**Nuova Sabatini**" è una misura istituita dall'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013). La misura è stata rfinanziata più

volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo. Costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

La "Nuova Sabatini" sostiene l'acquisto, o l'acquisizione in *leasing*, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni strumentali materiali - macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e *hardware* - o immateriali (*software* e tecnologie digitali) a uso produttivo e, in particolare, consente:

- **l'accesso a finanziamenti** agevolati per gli investimenti in beni strumentali, anche **mediante operazioni di *leasing* finanziario**.

Il D.L. n. 34/2019 ha incluso tra i soggetti finanziatori anche gli intermediari finanziari (iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB) che statutariamente operano nei confronti delle PMI. Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino all'80% del finanziamento. Il finanziamento deve essere:

- di durata non superiore a 5 anni
 - tra 20.000 euro e 4 milioni di euro (importo così innalzato dal D.L. n. 34/2019)
 - interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.
- **l'accesso ad un contributo statale in conto impianti** per gli investimenti in questione, parametrato a un tasso di interesse annuo convenzionalmente assunto e pari al:
 - 2,75% per gli investimenti ordinari
 - 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, *cloudcomputing*, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0"). Tale maggiorazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 (L. n.160/2019) e successivamente confermata.

La **circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823**, in attuazione del **decreto interministeriale 22 aprile 2022** (recante la disciplina attuativa della misura), ha incluso, tra gli investimenti oggetto della maggiorazione al 3,575%, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli investimenti *green*, per essi intendendo "l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi".

La **circolare direttoriale 11 dicembre 2023, n. 50031** è intervenuta sulla disciplina di concessione delle agevolazioni "Nuova Sabatini" a seguito dell'entrata in vigore, delle modifiche alla disciplina europea sugli aiuti di stato in

esenzione per categoria di cui al Regolamento (UE) 2023/1315, modificativo del Regolamento (UE) 651/2014, cd. GBER (*General Block Exemption Regulation*).

La misura è stata rifinanziata più volte nel corso degli anni. Si rammenta, per qui interessa, che:

- la **legge di bilancio 2020** ha rifinanziato la misura di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di **47 milioni** di euro per l'anno **2025** (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 226).
- la **legge di bilancio 2022**, che ha operato un rifinanziamento di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, **120 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al **2026** e **60 milioni** di euro per l'anno **2027** (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 47);

Nella attuale legislatura, la misura (*recte*: l'autorizzazione di spesa finalizzata al contributo statale in conto impianti, di cui all'articolo 2 comma 8 del D.L. n. 69/2013) è stata **rifinanziata**

- dalla **legge di bilancio 2023** per 30 milioni di euro per l'anno 2023 e **40 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2026**. Inoltre, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dalle disposizioni attuative, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi in virtù della stessa legge di bilancio e dell'articolo 6-*quater* del D.L. n. 132/2023 (L. n. 170/2023). È stato conseguentemente prorogato anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 414-415);
- dall'articolo 13 del **D.L. n. 145/2023** (L. n. 191/2023) per 50 milioni di euro per il 2023;
- dalla **legge di bilancio 2024** (L. n. 213/2023, articolo 1, comma 256) per 100 milioni di euro per l'anno 2024
- dalla **legge di assestamento 2024**, la quale, in virtù delle rimodulazioni verticali ivi operate all'interno dello stato di previsione del MIMIT, ha rifinanziato la dotazione della misura, iscritta sul cap. 7489/MIMIT per 200,7 milioni di euro l'anno 2024.

Nell'anno **2024**, è stata anche resa operativa la cd. "**Nuova Sabatini-ricapitalizzazione**", prevista dall'articolo 21, commi 1-5, D.L. n. 34/2019. Tali norme hanno previsto che i contributi statali in conto impianti già disciplinati per la Nuova Sabatini, potessero essere riconosciuti anche in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento. A tale fine, il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa disposto dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2019) per il contributo statale in conto impianti della "Nuova Sabatini" è stata integrato di euro di 10 milioni per l'anno 2019, di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 10 milioni per l'anno 2024. L'operatività della "Nuova Sabatini - ricapitalizzazione" ha preso avvio solo nel 2024. Il decreto interministeriale attuativo, **D.M. 19 gennaio 2024, n. 43**, ha stabilito le caratteristiche del

programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo per la capitalizzazione nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti. La successiva **circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115** (integrativa e modificativa della circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022) ha definito le caratteristiche dell'aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo del:

- 5% per le micro e piccole imprese;
- 3,575% per le medie imprese.

Le disposizioni della circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.

Articolo 81

(Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

L'**articolo 81** reca disposizioni di completamento della disciplina del **credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno** per gli anni dal 2018 al 2022.

A tal fine, si **autorizza** il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all'adempimento dei relativi **obblighi di registrazione** sul Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti per gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio non ascrive all'**articolo 81** effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La disposizione in esame concerne la disciplina del **credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno** di cui all'[articolo 1, commi da 98 a 108](#), della legge, 28 dicembre 2015, n. 208.

In particolare, il **comma 1**, sulla base di quanto disposto dall'[articolo 10, comma 6](#), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 31 maggio 2017, n. 115, **autorizza** il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all'adempimento, per gli anni dal 2018 al 2022, degli **obblighi di registrazione** sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ivi previsti per gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.

L'articolo 10, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 31 maggio 2017, n. 115, stabilisce che, con riferimento agli obblighi di registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* che prevedono gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il termine per la relativa registrazione è pari a sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti *ad hoc* subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti

o dell'aiuto *ad hoc* alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto *ad hoc* notificato. La registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell'aiuto individuale.

L'inadempimento dei predetti obblighi di registrazione previsti dal decreto n. 115 del 2017 entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale.

Il **comma 2** prevede che, successivamente alla predetta registrazione, l'Agenzia delle entrate provveda agli adempimenti di registrazione nel Registro nazionale aiuti.

Il **comma 3** stabilisce che, conclusi gli adempimenti di registrazione, qualora il credito di imposta sia stato **usufruito nei limiti e alle condizioni** previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, **si esclude l'adozione di ogni atto di recupero** ai sensi degli [articoli 1, commi da 31 a 36](#), della legge, 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero ai sensi della procedura prevista per il recupero di agevolazioni e contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19, e [38-bis](#) del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, relativo al recupero di crediti non spettanti o inesistenti, nonché degli **avvisi di accertamento** (di cui all'[articolo 43](#) del decreto medesimo).

• **Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (c.d. Bonus Sud)**

La legge, 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, commi da 98 a 108, ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi.

Il decreto legge n. 243 del 2016 ha modificato la disciplina del credito di imposta, prevedendo tra l'altro:

- l'estensione dell'agevolazione all'intero territorio della regione Sardegna;
- l'innalzamento delle aliquote del credito di imposta che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;
- l'aumento dell'ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento;

- la cumulabilità del credito di imposta con altri aiuti di Stato e con gli aiuti *de minimis*, nei limiti dell'intensità o dell'importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.

L'art. 1, comma 175, della legge n. 234 del 2021, ha riformulato il comma 98 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l'anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Tale credito d'imposta, da ultimo, è stato esteso agli investimenti effettuati nell'anno 2023 dall'articolo 1, comma 265, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).

• *Gli aiuti di Stato secondo la normativa dell'Unione europea*

Il [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) prevede un **divieto generale di concedere aiuti di Stato** (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione europea gli aiuti di Stato che abbiano intenzione di concedere, con esclusione di quelli coperti da una esenzione generale per categoria oppure quelli di minore importanza, ossia con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "*de minimis*").

In particolare, il paragrafo 3 dell'articolo 107 stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Per un approfondimento in materia di aiuti di Stato si fa rinvio al relativo [Tema web](#) sul sito della Camera dei deputati, nonché, per approfondimenti ulteriori, al **dossier di documentazione e ricerche** [Gli aiuti di Stato - Parte generale](#) e [Gli aiuti di Stato - Parte speciale](#).

Articolo 82

(Misure in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia)

L'articolo 82, comma 1, concede un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di *editing* genomico. Il comma 2 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO (*Livestock Environment Opendata*), il cui obiettivo principale è quello di consentire la condivisione dei dati raccolti direttamente o tramite altre banche dati zootecniche. Il comma 3 amplia gli obiettivi del Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "*Phoma tracheiphila*" (cosiddetto "mal secco degli agrumi"), includendo nelle relative finalità il supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la mecatronica in agricoltura e la modellizzazione dei sistemi agroalimentari.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge quantifica gli effetti finanziari negativi netti (maggiori contributi e spese in conto capitale) derivanti dall'articolo 82 in un importo pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

L'articolo 82, comma 1, concede un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici.

Si ricorda che l'articolo 9-bis del decreto n. 39 del 2023 (cosiddetto decreto "Siccià"), come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 9-bis del decreto legge n. 63 del 2024, ha ammesso l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita quali la cisgenesi e la mutagenesi sito-diretta, assoggettandola, fino al 31 dicembre 2025, alle disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del medesimo articolo. Lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali è consentito previa autorizzazione, nelle more dell'adozione, da

parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, e riguarda il sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di *stress* ambientali e biotici di particolare intensità.

Per **cisgenesi** si intendono le tecniche genomiche finalizzate all'inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico appartenente ad un organismo donatore della stessa specie del ricevente, ovvero appartenente ad una specie affine sessualmente compatibile, come indicate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.

Per **mutagenesi** sito-diretta si intendono le tecniche genomiche finalizzate alla modifica del DNA di un organismo senza l'introduzione di materiale genetico estraneo all'organismo stesso, indicate come SDN-1 e SDN-2 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.

L'articolo 9-*bis* del decreto “Siccità” ha aggiornato la normativa vigente in materia di Organismi geneticamente modificati (OGM) che era ferma, rispettivamente, al 2001 (direttiva 2001/18/CE) e al 2003 (decreto legislativo n. 224 del 2003). Nel frattempo, la scienza ha sviluppato tecniche che hanno superato i meccanismi di transgenesi, cioè di creazione di un organismo vivente introducendo nel suo DNA sequenze di DNA diverso da quello dell'organismo stesso. Le nuove tecniche genomiche (*New Genomic Techniques* – NGT) alle quali l'articolo in esame fa riferimento sono la tecnica dell'*editing* del genoma mediante **mutagenesi sito-specifica**, nota anche come mutagenesi sito-diretta o mirata (di seguito denominata *editing* genomico) e la **cisgenesi**.

La **prima** permette una precisa modifica del DNA senza l'introduzione di nuovo materiale genetico, ed è definita dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nucleasi sito-specifica di tipo 1 (SDN-1) e nucleasi sito-specifica di tipo 2 (SDN-2). Per effettuare l'*editing* genomico si usano proteine della classe delle nucleasi, ovvero enzimi che tagliano il DNA, e brevi sequenze di RNA, le quali guidano la nucleasi in un preciso punto desiderato del genoma, con la possibile conseguenza dell'inattivazione di un gene o dell'introduzione nella sua sequenza di modifiche già presenti in natura. In ambedue i casi, le mutazioni ottenute sono equivalenti a mutazioni che possono avvenire spontaneamente. La normale biodiversità all'interno di una specie coltivata è dovuta a tali mutazioni. La tecnologia di *editing* genomico più nota è denominata “CRISPR/Cas9”, perché utilizza la proteina Cas9, ed è stata sviluppata nel 2012 da due ricercatrici, la francese *Emmanuelle Charpentier* e la statunitense *Jennifer Doudna* (una scoperta che è valsa loro il Premio Nobel per la chimica nel 2020). Le tecniche di *editing* genomico CRISPR/Cas9 sono state definite le “forbici genetiche che hanno inaugurato una nuova era per le scienze della vita”. Infatti, mediante l'*editing* genomico si può introdurre in una varietà coltivata una qualsiasi mutazione favorevole che sia stata identificata in un'altra varietà, in individui selvatici o in specie affini, senza introdurre nuovi geni e soprattutto evitando le “tradizionali” lunghe pratiche di incrocio e di re-incrocio: l'unica mutazione introdotta è quella che si desidera ottenere.

Per **cisgenesi**, si intende l'inserzione di materiale genetico, ad esempio un gene, proveniente da un organismo donatore della stessa specie o di una specie affine sessualmente compatibile. Il materiale genetico è inserito senza modificazioni. Anche la variazione nel numero di copie di uno stesso gene, con lievi modifiche, fa parte della normale biodiversità presente in ogni specie. Lo stesso processo può essere ottenuto mediante incrocio e selezione, ma con tempi molto più lunghi e minore precisione.

Tali tecniche sono volte a consentire di migliorare le varietà tradizionali e tipiche senza ricorrere all'incrocio che, rimescolando tutti i geni, ne fa inevitabilmente perdere le caratteristiche di tipicità. Sia per l'*editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta sia per la cisgenesi i prodotti ottenuti si differenziano perciò dai classici OGM. In particolare, i mutanti così ottenuti sono indistinguibili, anche analiticamente, dagli organismi che portano la stessa mutazione generatasi spontaneamente o ottenuta con metodi classici di mutagenesi.

Si ricorda che la normativa UE in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) è prevista: dalla direttiva 2001/18/UE sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM; che stabilisce una metodologia comune tra tutti gli Stati membri. Più di recente, la direttiva 2001/18/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/412, che introduce la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, e dalla direttiva (UE) 2018/350 che ne modifica gli allegati sulla valutazione del rischio ambientale derivante dagli OGM; dal regolamento (CE) n. 1946/2003 sui movimenti transfrontalieri degli OGM; dal regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GM); dal regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di OGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE. Il decreto legislativo n. 224 del 2003, che ha dato attuazione alla direttiva 2001/18/UE, stabilisce, nel rispetto del principio di precauzione, le misure utili a proteggere la salute umana, animale e l'ambiente nel caso di emissione deliberata nell'ambiente di OGM per scopi diversi dall'immissione sul mercato, ovvero ai fini sperimentali, e di immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti. Il Titolo III *bis* del decreto citato è stato introdotto dal decreto legislativo n. 227 del 2016, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/412 introducendo un meccanismo che rende possibile limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio italiano. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 della predetta direttiva 2001/18/UE, per organismo geneticamente modificato (OGM), si intende "un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale".

Secondo quanto preannunciato dalla Commissione europea, un nuovo quadro giuridico dell'UE per le piante ottenute mediante mutagenesi e cisgenesi mirate e per gli alimenti e i mangimi da esse ottenuti avrebbe dovuto essere presentato nel secondo trimestre 2023.

L'iniziativa, che è stata tuttavia rimessa alla nuova Commissione, dovrebbe basarsi sui risultati di uno studio sulle nuove tecniche genomiche (elaborato dalla

Commissione europea su richiesta del Consiglio dell'UE alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16) il quale ha rilevato come l'attuale legislazione dell'Unione in materia di OGM non sia più adatta a queste tecnologie innovative. Per approfondimenti, si veda la pagina web "[Legislazione per le piante prodotte con alcune nuove tecniche genomiche](#)" della Commissione europea.

L'**emissione deliberata nell'ambiente** di un "**organismo**" prodotto mediante cisgenesi e mutagenesi, da parte delle istituzioni di ricerca e di sperimentazione, è soggetta ad apposita **autorizzazione**. Il comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto Siccità prevede che la richiesta di autorizzazione sia **notificata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)**, in qualità di **Autorità nazionale competente** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 224 del 2003, con il quale è stata data attuazione alla [direttiva 2001/18/CE](#) concernente l'**emissione** deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM).

Con riferimento alla terminologia utilizzata nella direttiva e, conseguentemente, nel decreto legislativo che vi ha dato attuazione, si segnala che la traduzione della locuzione inglese "*deliberate release into the environment of genetically modified organisms*" con quella italiana appena richiamata (in particolare per quanto concerne il termine "emissione") potrebbe essere oggetto di valutazione e revisione. Il termine "emissione" infatti fa riferimento alla diffusione, all'emanazione, all'irradiazione, al fuoriuscire di un liquido o di un gas. La disciplina in oggetto, viceversa, così come di quella relativa agli OGM, fa riferimento piuttosto all'**immissione sperimentale e controllata nell'ambiente di uno specifico organismo** prodotto con tecniche di *editing* genomico nell'ambiente, sul quale sarà necessario mantenere un controllo finalizzato al monitoraggio dei relativi effetti, in base ad una preventiva valutazione dei rischi.

Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, **effettuata l'istruttoria preliminare** di cui all'articolo 5, comma 2 lettera *a*) del medesimo decreto legislativo, il MASE **trasmette** copia della **notifica** al Ministero della salute e al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e a ogni regione e provincia autonoma interessata. Copia della notifica viene inoltre **trasmessa all'ISPRA**, che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo. L'ISPRA entro i successivi quarantacinque giorni, **effettua la valutazione** della richiesta ed esprime il proprio parere al MASE e alle altre amministrazioni interessate. **Entro dieci giorni** dal ricevimento del parere dell'ISPRA, **il MASE adotta il provvedimento autorizzatorio**. Dell'esito della procedura viene data comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate.

Nell'ambito della citata istruttoria preliminare, il MASE è tenuto a verificare la conformità formale della notifica alle previsioni del decreto legislativo n. 224 del 2003 e il pagamento delle tariffe previste dall'articolo 33 del medesimo decreto, richiedendo, se del caso, il completamento della documentazione al notificante.

I compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione affidati all'ISPRA sono quelli di: a) verificare che il contenuto della notifica e delle

informazioni trasmesse sia conforme alle previsioni del decreto legislativo; b) esaminare qualsiasi osservazione sulla notifica eventualmente presentata dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dal pubblico; c) valutare i rischi dell'emissione per la salute umana, animale e per l'ambiente; d) esaminare le informazioni del notificante di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 del decreto legislativo e promuovere, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri; e) disporre, se del caso, la consultazione delle parti sociali, del pubblico e di ogni altro soggetto interessato, ivi compresi eventuali comitati scientifici ed etici, sia nazionali che europei; f) redigere le proprie conclusioni e, nei casi previsti, la relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo n. 224 del 2003.

Il comma 3 dell'articolo 9-*bis* del decreto Siccità prevede che per ogni eventuale **successiva richiesta di autorizzazione** riguardante l'emissione di un medesimo organismo, **già autorizzato** nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, sia **ammesso il riferimento a dati forniti** in notifiche precedenti o ai **risultati** relativi a emissioni precedenti.

Il comma 4 dell'articolo 9-*bis* del decreto Siccità specifica che, all'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il **soggetto notificante trasmette una relazione al MASE e al MASAF** che adottano un **parere relativo ai risultati della sperimentazione** da inoltrare al soggetto notificante e alle Regioni e Province autonome interessate.

I commi 5 e 6 prevedono rispettivamente:

- la disapplicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 lettera c) e dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 224 del 2003; e
- l'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4 e 34 del medesimo decreto legislativo.

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 224 del 2003 disciplina la notifica che chiunque intenda effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM è tenuto a trasmettere al MASE. I commi citati e, pertanto, disapplicati con riferimento al procedimento per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, prevedono che notifica comprenda la **valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare**, in conformità alle prescrizioni stabilite dal [D.M. 19 gennaio 2005](#) ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 8.

Le norme applicabili, in quanto compatibili riguardano lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea (articolo 14), l'attività di vigilanza (articolo 32), il finanziamento delle spese di vigilanza e di istruttoria a carico del notificante (articolo 33), nonché il regime sanzionatorio (articolo 34).

Il comma 7 dell'articolo 9-*bis* del decreto Siccità prevede infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il **comma 2 dell'articolo 82** stabilisce che, nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della **Banca dati unica zootecnica** (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 52 del 2018, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del **Progetto LEO (Livestock Environment Opendata)**.

Si segnala che, al medesimo fine, l'articolo 31 del decreto-legge n. 75 del 2023 ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

Il decreto legislativo n. 52 del 2018 reca la disciplina della **riproduzione animale** in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 154 del 2016. L'articolo 4, comma 1, prevede che le attività inerenti alla **raccolta dei dati in allevamento**, finalizzate alla realizzazione di un programma genetico approvato dal MASAF, siano svolte dagli enti selezionatori riconosciuti dal medesimo ministero o, su delega degli stessi, da soggetti terzi (in possesso di specifici requisiti stabiliti dal comma 2) al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione. Il comma 5 dell'articolo 4 prevede che i dati così raccolti **siano registrati, organizzati, conservati e divulgati** secondo le regole stabilite dal Comitato nazionale zootecnico, anche con riguardo alla compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati, nella **Banca dati unica zootecnica a livello nazionale**, la quale deve essere realizzata, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la **Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica** (BDN) del Ministero della salute, garantendo l'interoperabilità con altre banche dati esistenti e l'accessibilità ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il **Progetto LEO (Livestock Environment Opendata)** ha come **obiettivo principale** quello di condividere i dati zootecnici raccolti o messi in condivisione da altre banche dati zootecniche. Gli utenti possono scaricare i dati dal portale LEO disponibile alla pagina <https://opendata.leo-italy.eu/portale/home> e utilizzarli per ottenere statistiche o per approfondire tematiche di ricerca.

Il **comma 3 dell'articolo 82** modifica l'articolo 1, comma 426, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) che ha istituito, nello stato di previsione del MASAF, il **Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "Phoma tracheiphila"**, detto "mal secco degli agrumi", al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle cultivar IGP, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e

2025. Termini e modalità di accesso al Fondo sono stati definiti dal [D.M. 5 maggio 2023](#).

La novella in esame **amplia gli obiettivi del fondo**, includendo nelle relative finalità il **supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana** attraverso lo **sviluppo di tecnologie digitali per la mecatronica** in agricoltura e la **modellizzazione dei sistemi agroalimentari**.

La mecatronica è una scienza che nasce **dall'integrazione tra la meccanica e l'elettronica** al fine di progettare, sviluppare e controllare sistemi e processi a elevato grado di automazione e integrazione.

Articolo 93, commi 11, 12 e 13
(Proroga sospensione pagamenti sisma 2016)

L'**articolo 93, comma 11**, dispone la proroga anche per l'**anno 2025** del **termine di sospensione di alcuni pagamenti** nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche).

Il **comma 12**, dispone la proroga anche per l'**anno 2025** del termine di sospensione delle **rate dei mutui e dei finanziamenti** di cui al precedente comma, in scadenza alla data medesima, in caso di **omessa informazione** da parte delle banche e degli intermediari finanziari della facoltà di ottenere la sospensione delle rate predette.

Il **comma 13**, prevede che lo Stato concorra, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dalle misure sopra citate, nel limite di spesa complessivo di **1,5 milioni euro** per l'anno 2025.

Come risulta dalla relazione tecnica, il **comma 13** comporta effetti finanziari per lo Stato in termini di **maggiori spese pari a 1,5 milioni di euro** per l'anno 2025.

Il **comma 11** proroga al **31 dicembre 2025** il **termine di sospensione**, previsto dall'[articolo 48, comma 1, lettera g](#)), del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189 in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al medesimo decreto.

Nello specifico, tale sospensione concerne i **pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti** di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi.

Analoga sospensione si applica, altresì, ai pagamenti di **canoni per contratti di locazione finanziaria** aventi ad oggetto **edifici distrutti o divenuti inagibili**, anche parzialmente, ovvero **beni immobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.

La sospensione si applica anche ai pagamenti di **canoni per contratti di locazione finanziaria** aventi per oggetto **beni mobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il **comma 12** proroga al **31 dicembre 2025** la sospensione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto legge, 16 ottobre 2017, n. 148.

Specificamente, tale sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, concerne le **rate in scadenza** entro la suddetta data dei **mutui e dei finanziamenti** di cui al comma 11 dell'articolo 93 del presente disegno di legge, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari **omettano di informare** i beneficiari, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi.

Sul punto, il sopra citato articolo 2-*bis*, comma 22, specifica che l'informazione avente ad oggetto la possibilità di beneficiare della sospensione delle rate debba avvenire almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet.

È, altresì, prorogata la sospensione del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il **comma 13** autorizza la spesa di **1,5 milioni di euro** per l'anno **2025** ai fini del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalle sospensioni dei termini di pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti previste dai commi precedenti.

Articolo 94 (Crisi idrica)

L'articolo 94 è diretto a prevedere che una quota fino a 144 milioni, per il 2025, del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche può essere destinata a un piano stralcio, relativo al potenziamento delle stesse infrastrutture idriche.

Come sottolineato dalla relazione tecnica, la disposizione, tenuto conto che, il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato già prevista a legislazione vigente, **non determina alcun effetto** sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo in esame, che si compone di un unico comma, aggiunge alla fine del comma 1 dell'art. 58 della L. n. 221/2015 un periodo volto a prevedere che, fermo quanto previsto dal successivo comma 2 del medesimo art. 58, una **quota del Fondo fino a 144 milioni per il 2025** può essere destinata ad un **piano stralcio**, relativo al **potenziamento delle infrastrutture idriche**.

L'art. 58, comma 1, della L. n. 221/2015 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali") ha istituito, a decorrere dall'anno 2016, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora [CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali](#)), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un'adeguata tutela della risorsa idrica e dell'ambiente secondo le prescrizioni dell'Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo. Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (D.M. 19 novembre 2019). Il comma 2 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri

contenuti nel decreto. In attuazione del citato comma 2 è stato adottato il [D.P.C.M. 30 maggio 2019](#).

Il piano stralcio è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 281/1997, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Articolo 110, commi 8, 9 e 10 ***(Riduzioni del turn over del personale pubblico)***

L'**articolo 110**, ai **commi 8 e 9**, prevede per l'anno 2025 una riduzione del 25 per cento del *turn over* per le Autorità amministrative indipendenti (**comma 8**), nonché per le Camere di commercio e per gli enti territoriali con più di venti dipendenti in servizio (**comma 9**).

Il comma 10 prevede tale riduzione del 25 per cento del *turn over* anche per altri soggetti, contemplando inoltre alcune specifiche esclusioni.

L'**articolo 110**, al **comma 8**, secondo la relazione tecnica, comporta **risparmi pari a 1.338.209 euro** sia nell'anno 2025, sia a decorrere dal 2026.

Il comma 9 comporta risparmi pari a **159.608.552 euro** sia nel 2025 sia a decorrere dal 2026.

Per le amministrazioni di cui **al comma 10** le economie sono quantificate a consuntivo.

L'**articolo 110**, al **comma 8**, prevede che le Autorità indipendenti¹⁶ non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in misura superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente **ad una spesa pari al 75 per cento** di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Al comma 9, si prevede una norma di analogo tenore (ovvero riduzione del 25 per cento del *turn over*), modificando per il 2025 la vigente normativa in materia di facoltà assunzionali (dall'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), delle regioni a statuto ordinario, degli enti locali con più di 20 dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, precisando che le economie derivanti dall'attuazione del presente comma restano annualmente acquisite ai bilanci degli enti.

¹⁶ L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)

Analogamente, **il comma 10** interviene prevedendo la medesima riduzione del *turn over* per l'anno 2025, con riferimento alle agenzie fiscali, agli enti di regolazione dell'attività economica, agli enti produttori di servizi tecnici e economici, agli enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, alle autorità di bacino del distretto idrografico, alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e alle altre amministrazioni locali, non ricomprese nei commi da 2 a 9, inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nei rispettivi raggruppamenti istituzionali. Si precisa, quindi, che tale disposizione **non si applica** ai soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.

L'articolo 110, al comma 8, secondo la relazione tecnica, comporta risparmi pari a 1.338.209 sia nell'anno 2025, sia a decorrere dal 2026.

Il comma 9 comporta risparmi pari a 159.608.552 sia nel 2025 sia a decorrere dal 2026.

Per le amministrazioni di cui al comma 10 le economie sono quantificate a consuntivo.

Si ricorda, quanto alle facoltà assunzionali, nell'ambito del lavoro pubblico, che:

1) Nelle amministrazioni statali dal 1° gennaio 2019 sono venute meno le limitazioni alla sostituzione del personale in uscita (cosiddetto *turnover*) introdotte a decorrere dal 2008. Attualmente, quindi, la percentuale del personale che si può assumere è pari al contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

2) Negli enti locali la disciplina relativa alle facoltà assunzionali degli enti locali è dettata dal D.L. 34/2019, il quale parametrizza le assunzioni a tempo indeterminato di tali enti al rapporto percentuale fra la spesa per il personale e le entrate correnti.

In particolare:

- gli enti territoriali che registrano una spesa di personale sostenibile da un punto di vista finanziario possono assumere personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati definito con decreto ministeriale. Tale valore soglia è stato definito:

- per le regioni, dal DM 3 settembre 2019, che ha fissato al 1° gennaio 2020 la decorrenza per l'applicazione della suddetta disciplina;

- per i comuni, dal DM 17 marzo 2020, che ha fissato al 20 aprile 2020 la decorrenza per l'applicazione della suddetta disciplina;

- per le province e le città metropolitane, dal DM 11 gennaio 2022, che ha fissato al 1° gennaio 2022 la decorrenza per l'applicazione della suddetta disciplina.

- gli enti territoriali che, pur avendo intrapreso un percorso di graduale contenimento del rapporto fra spese per il personale ed entrate, dal 2025 non avranno portato tale rapporto al di sotto del citato valore soglia saranno legittimate ad applicare un *turnover* pari al 30 per cento, fino al conseguimento del medesimo valore soglia.

Si ricorda che attualmente non è più vigente il divieto di assunzioni per le amministrazioni che nell'anno precedente non hanno rispettato il pareggio di bilancio, mentre rimane confermato il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione ed il rendiconto). Gli enti locali in dissesto finanziario possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del PNRR (art. 3-ter del D.L. 80/2021), nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

La normativa in materia di contenimento della spesa di personale per gli enti locali, dettata dagli articoli 557-quater e 562 della L. 296/2006, non è stata abrogata dal richiamato D.L. 34/2019 e si ritiene dunque ancora in vigore, anche sulla base di alcune pronunce univoche della Corte dei conti (Sez. Lombardia delibere n. 164/2020 e 243/2021 e Sez. Campania delibera n. 208/2021).

I suddetti limiti alla spesa del personale prevedono, per gli enti locali chiamati a rispettare il pareggio di bilancio (che sostituisce il precedente riferimento al rispetto del patto di stabilità interno – cfr. circ. RGS 3/2019), l'obbligo a decorrere dal 2014 di assicurare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (comma 557-quater).

Per gli enti invece non soggetti al pareggio di bilancio (ossia quelli con meno di 1.000 abitanti), invece, prevedono che le spese di personale (al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) non devono superare il corrispondente ammontare del 2008 (comma 562).

La Corte ha spiegato che il nuovo sistema disegnato dal D.L. 34/2019, si riferisce ai soli contratti a tempo indeterminato, mentre il limite di spesa di cui alla richiamata L. 296/2006 riguarda l'intero aggregato della spesa di personale ed è derogabile nelle sole ipotesi previste dalla legge. Tra tali deroghe la Corte inserisce quella prevista dal l'art. 7, comma 1, del richiamato D.M. 17 marzo 2020 con riferimento alla maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Articolo 137

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare ed delle foreste e disposizioni relative)

L'**articolo 137** contiene disposizioni di natura contabile relative allo **stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** (MASAF), oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle **spese** contenute nel relativo **stato di previsione**.

Nella scheda si dà, inoltre, conto della parte di **manovra** effettuata sul **Ministero** mediante **interventi di II Sezione**, attraverso operazioni di **rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione** delle **leggi di spesa** vigenti, le quali, non necessitando di modifiche normative, hanno potuto essere effettuate direttamente sul Ministero in Sezione II (*vedi tabella in calce alla Scheda*).

La **manovra** effettuata **sullo stato di previsione del Ministero**, mediante interventi di **II Sezione** di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle leggi di spesa vigenti, determina un **impatto finanziario** in termini di **minori spese** per 249,2 milioni di euro nel 2025, 155 milioni nel 2026 e di 151,3 milioni per il 2027.

In particolare, il **comma 1** autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per l'anno 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). Si riportano di seguito i **dati riassuntivi delle spese del Ministero** per gli anni **2025-2027**.

Spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2024		PREVISIONI 2025-2027			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2025	DIFF. BIL 2025/ BIL 2024	BILANCIO INTEGRATO 2026	BILANCIO INTEGRATO 2027
SPESE FINALI	2.582	2.596	2.022	-560	1.266	1.081
<i>% sulle spese finali STATO</i>	<i>0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,2</i>		<i>0,1</i>	<i>0,1</i>

Per una analisi delle spese del Ministero si rinvia alla relativa scheda contenuta nel Volume III del dossier.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, per l'anno 2025, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo assenso del MEF-RGS, per l'anno 2025, a provvedere con propri decreti al riparto tra i competenti capitoli dello stato di previsione del MASAF del Fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.

Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e finanze, per l'anno 2025, ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti all'attuazione della disciplina sulla soppressione e riorganizzazione di taluni enti vigilati dal MASAF (art. 12 e 23-quater del D.L. n. 95/2012).

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e finanze, per l'anno 2025, alla ripartizione, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810, denominato "Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale".

Il **comma 6**, infine, autorizza il Ragioniere generale dello Stato alla riassegnazione, per l'anno 2025, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del MASAF, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro e altre forme di lavoro a distanza nonché di progetti di cooperazione internazionale.

Di seguito, si riportano le principali **leggi di spesa** interessate dalle operazioni di rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione effettuate in Sezione II, che costituiscono parte integrante della **manovra di finanza pubblica**, che ha determinato nel complesso **minori spese** per 249,2 milioni di euro nel 2025, 155 milioni nel 2026 e di 151,3 milioni per il 2027.

<i>Manovra Sez. II - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste</i>					
		2025	2026	2027	2028 ss
RIFINANZIAMENTI					
DL n. 4/2022 art. 26 c. 1 "Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo" - (Cap-pg: 2331/1) - (Scad. Variazione 2025)	LV	-	-	-	-
	Rif.	10,0	-	-	-

DEFINANZIAMENTI					
L n. 166/2016 art. 11 "Fondo nazionale progetti innovativi per contrasto agli sprechi " (Cap-pg: 7720/1) (Scad. Variazione 2025)	LV	0,9	-	-	-
	Def.	-0,9	-	-	-
L n. 185 del 1992 art. 1 c. 1 "Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura " - (Cap-pg: 7411/3) - (Scad. Variazione 2025)	LV	12,0	-	-	-
	Def.	-12,0	-	-	-
DL n. 192 del 2003 art. 1 c. 1 p. B "Fondo di solidarietà per le calamita' naturali " - (Cap-pg: 7411/4) - (Scad. Variazione 2025)	LV	13,6	-	-	-
	Def.	-13,6	-	-	-
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 666 "Catasto frutticolo nazionale" - (Cap-pg: 7741/1) - (Scad. Variazione 2025)	LV	0,3	-	-	-
	Def.	-0,3	-	-	-
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 672 "Settore apistico" - (Cap-pg: 7725/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,0	0,1	-	-
	Def.	-0,0	-0,1	-	-
LB n. 197/ 2022 art. 1 c. 426 "Sostegno delle attività di ricerca per il contenimento della diffusione dell'organismo nocivo phoma tracheiphila " - (Cap-pg: 7426/1) - (Scad. Variazione 2025)	LV	2,7	-	-	-
	Def.	0,0	-	-	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/ter decies "Ricerca" - (Cap-pg: 7301/12) - (Scad. Variazione 2025)	LV	0,0	-	-	-
	Def.	-0,0	-	-	-
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 133 p. B "Piano irriguo nazionale" - (Cap-pg: 7438/5) - (Scad. Variazione 2025)	LV	55,0	-	-	-
	Def.	-8,5	-	-	-
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1059 p. 2 "Somme per garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal piano irriguo nazionale " - (Cap-pg: 7438/4) - (Scad. Variazione 2025)	LV	6,3	1,8	-	-
	Def.	-3,6	-	-	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/ter decies "Ricerca" - (Cap-pg: 7904/3 - 7904/4 - 7905/2) - (Scad. Variazione 2027)	LV	2,0	2,1	2,4	-
	Def.	-	-	1,1	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. F/ter decies "Edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria " - (Cap-pg: 7857/2) - (Scad. Variazione 2027)	LV	0,2	0,3	0,4	-
	Def.	-	-	-0,2	-
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. H/primum "Interventi complementari al PNRR nell'ambito dei contratti di filiera " - (Cap-pg: 7373/1) - (Scad. Variazione 2031)	LV	202,5	204,9	200,0	100,0
	Def.	-80,0	-84,5	-	-
LB n. 145/ 2018 art. 1 c. 95 "Digitalizzazione amministrazioni statali" (Cap-pg: 7761/5) (Scad. Variazione 2025)	LV	12,8	12,6	12,6	-
	Def.	-0,2	-	-	-
LB n. 160/2019 art. 1 c. 14 "Digitalizzazione delle amministrazioni statali" (Cap-pg: 7761/6) (Scad. Variazione 2025)	LV	24,7	19,0	15,9	27,6
	Def.	-2,4	-	-	-
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 507 "Fondo competitività filiere agricole " - (Cap-pg: 7097/1) - (Scad. Variazione 2025)	LV	10,0	-	-	-
	Def.	-10,0	-	-	-
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 128 "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filie agricole, della pesca e dell'acquacoltura " - (Cap-pg: 7098/1) - (Scad. Variazione 2025)	LV	2,1	-	-	-
	Def.	-2,1	-	-	-
LB n. 205/2017 art. 1 c. 126 "Contratti di distretto per territori danneggiati da Xylella " (Cap-pg: 7050/1)(Scad. Variazione 2025)	LV	0,3	-	-	-
	Def.	-0,3	-	-	-
LB n. 20/2017 art. 1 c. 131 "Fondo per la produttività delle imprese agrumicole " (Cap-pg: 7051/1) (Scad. Variazione 2025)	LV	2,8	-	-	-
	Def.	-2,8	-	-	-
RIPROGRAMMAZIONI					
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. H/primum "Interventi complementari al PNRR nell'ambito dei contratti di filiera " -	LV	202,5	204,9	200,0	100,0
	Ripr.	-122,5	-70,3	-150,0	342,8

<i>Manovra Sez. II - Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste</i>				
	2025	2026	2027	2028 ss
(Cap-pg: 7373/1) - (Scad. Variazione 2031)				

LA SECONDA SEZIONE

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Tabella n. 13)

L'**articolo 137** del disegno di legge di bilancio autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per l'anno finanziario **2025**, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

1. Le spese finali del Ministero per gli anni 2025-2027

Il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, spese finali, in termini di **competenza**, pari a **2.022 milioni di euro** nel **2025**, a 1.266 milioni di euro per il 2026 e 1.081 milioni di euro per il 2027, come si evince dalla tabella che segue.

Spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per gli anni 2025-2027

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2024		PREVISIONI 2025-2027			
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BILANCIO INTEGRATO 2025	DIFF. BIL 2025/ BIL 2024	BILANCIO INTEGRATO 2026	BILANCIO INTEGRATO 2027
Spese correnti	1.341	1.350	1.296	-45	731	692
Spese in c/capitale	1.241	1.246	726	-515	535	389
SPESE FINALI	2.582	2.596	2.022	-560	1.266	1.081
% sulle spese finali STATO	0,3	0,3	0,2		0,1	0,1

Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 espone dunque per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un **decremento nel 2025** delle spese finali (in termini assoluti pari a 560 milioni di euro; **- 21,6%**).

Tale decremento è determinato principalmente da una diminuzione di circa 45 milioni di euro nelle spese correnti e da una diminuzione di circa 515 milioni di euro nelle spese in conto capitale.

Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2025, in misura pari allo **0,2%** della spesa finale **del bilancio statale**. Tale percentuale era lo 0,3% nell'esercizio precedente.

Le **spese complessive** per il Ministero risultano pari a circa **2.022** milioni di euro.

2. L'impatto della manovra sulle spese finali per l'anno 2025

Per l'anno 2025, lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Tabella 13) espone, a **legislazione vigente (BLV)**, una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a **1.778** milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la **manovra finanziaria** per il 2025 - attuata con le **Sezioni I e II** del disegno di legge di bilancio - determina complessivamente un **incremento delle spese finali** di 244 milioni di euro, come evidenziato nella tabella che segue:

Impatto della manovra sulle spese finali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - anno 2025

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

	2024		2025				
	LEGGE DI BILANCIO	PREVISIONI ASSESTATE	BLV	MODIFICHE SEZ. II	DDL BILANCIO SEZ II	EFFETTI SEZ. I	DDL BILANCIO INTEGRATO SEZ I+SEZ II
Spese correnti	1.341	1.350	752	10	762	534	1.296
Spese in c/capitale	1.241	1.246	1.027	-259	767	-42	726
SPESE FINALI	2.582	2.596	1.778	-249	1.529	493	2.022

Il **DDL di bilancio 2025 come integrato** degli effetti della **manovra**, propone, dunque, spese finali di competenza per il Ministero pari a **2.022 milioni** per il **2025**.

In tale stanziamento di competenza risultano preponderanti le spese di parte corrente, che rappresentano il 64% del totale delle spese finali.

Gli **effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II** determinano una **riduzione della spesa pari a circa 249 milioni di euro**, che è l'effetto combinato di aumenti dal lato della spesa corrente (+10 milioni) e riduzioni dal lato della spesa in conto capitale (-259 milioni).

Le **misure legislative** introdotte dall'articolato della **Sezione I** comportano invece, nel complesso un **effetto positivo di circa 493 milioni**

di euro, determinato da un incremento di parte corrente (534 milioni) e da un decremento in conto capitale (-42 milioni).

3. Analisi delle previsioni di spesa per Missioni e Programmi per l'anno 2025

La tabella seguente espone le **previsioni del ddl di bilancio integrato** per il **2025** per ciascuna **Missione e Programma** di spesa del **Ministero**, a raffronto con i dati dell'esercizio **precedente**.

La tabella evidenzia altresì le **modifiche** che il ddl di bilancio apporta alla **legislazione vigente** con interventi di manovra sia di **Sezione I che di Sezione II**, ai fini della determinazione delle **previsioni di spesa relative a ciascuna missione/programma**.

Riguardo alle modifiche apportate dalla Sezione II, si ricorda che gli interventi di **rimodulazione** nonché di **rifinanziamento/definanziamento o riprogrammazione** delle leggi di spesa (operati ai sensi dell'**art. 23, comma 3, lett. a) e lett. b)** della legge di contabilità) sono riportati negli **appositi allegati** allo stato di previsione in esame.

(Dati di competenza, valori in milioni di euro)

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste									
	Missione/Programma	2024		2025					
		LEGGE DI BILANCIO	ASSEST.	BLV	MODIFICHE SEZ. II		DDL BILANCIO SEZ. II	EFFETTI SEZ. I	DLB INTEGRATO SEZ I+SEZ II
					Rimodul. a.23 c. 3 lett a) e 30 co.2, lett. a)	Variazioni a.23 c. 3 lett b)			
1	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	2.484	2.500	1.665	-	-249	1.416	494	1.910
1.1	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	1.154	1.156	469	-	-39	430	548	978
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	72	76	82	-	-	82	-2	80
1.3	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	1.258	1.267	1.114	-	-210	904	-52	851,6
2	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	44	43	61,8	-	-	61,8	-1	60,7
2.1	Indirizzo politico (32.2)	14,9	15	31,7	-	-	31,75	-0,03	31,72
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	29	27,8	30	-	-	30	-1	29
4	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	53	53	51	-	-	51,2	-0,234	50,9
4.1	Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montali e forestali (18.18)	53,2	53,2	51	-	-	51	-0,234	51
	SPESE MINISTERO	2.582	2.596	1.778	-	-249	1.529	493	2.022

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

La spesa complessiva del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è allocata su **3 missioni e 6 programmi**. La gran parte della spesa è allocata una missione, la **n. 1 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)”** che rappresenta quasi il 95% delle spese del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Di seguito si illustrano, nel dettaglio, le variazioni che si registrano nelle **missioni di maggior peso** del Ministero.

Missione 1 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)”

La **Missione 1** reca, a **BLV 2025**, uno stanziamento di competenza pari a **1.665 milioni** di euro.

Considerando gli **effetti della manovra** (Sezioni I e II), le **spese** della Missione ammontano a **1.910 milioni** per il **2025 nel bilancio integrato**, con un **aumento** di 245 milioni.

L'**aumento** è essenzialmente dovuto agli effetti della **Sezione I** (+494 milioni) e risulta concentrato, principalmente, sul **programma 1.1 “Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)**, parzialmente compensato in diminuzione da tagli di Sez. I al programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) per complessivi 52 milioni.

Gli interventi che hanno inciso principalmente sono i seguenti:

- l'articolo 16, comma 1 e 2, che introduce alcune misure per il sostegno degli indigenti e degli acquisti di prima necessità stabilendo, in particolare, l'incremento di 50 milioni per il 2025 del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti (Cap 1526). La stessa disposizione dispone inoltre l'incremento di 500 milioni per il 2024 del Fondo destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità (Cap.1527).
- l'articolo 82, commi 1 e 2, che dispone alcune misure in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnica, stabilendo, in particolare, un contributo di 3 milioni di euro a favore del Crea (Cap. 7301/2). La stessa disposizione dispone inoltre la spesa di 3 milioni di euro per la prosecuzione del progetto *Leo (Livestock Environment Opendata)* (Cap. 7646).

Quanto agli interventi di **Sezione II**, questi incidono **in riduzione** degli stanziamenti del **programma 1.1 "Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)** per complessivi 39 milioni di euro, che derivano dalle seguenti variazioni di leggi di spesa, come esposte nella tavola che segue.

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste					
Programma 1.1 "Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)		2025	2026	2027	2028 ss
DEFINANZIAMENTI					
L n. 166 del 2016 art. 11 c. 2 "LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI - FONDO NAZIONALE PROGETTI INNOVATIVI PER CONTRASTO AGLI SPRECHI" - (Cap-pg: 7720/1) - (Scad. Variazione 2025)	LV	0,9	-	-	-
	Def.	-0,9	-	-	-
L n. 185 del 1992 art. 1 c. 1 "FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA" - (Cap-pg: 7411/3) - (Scad. Variazione 2025)	LV	12,0	-	-	-
	Def.	-12,0	-	-	-
DL n. 192 del 2003 art. 1 c. 1 p. B "FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE CALAMITA' NATURALI" - (Cap-pg: 7411/4) - (Scad. Variazione 2025)	LV	13,6	-	-	-
	Def.	-13,6	-	-	-
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 666 "Catasto frutticolo nazionale" - (Cap-pg: 7741/1) - (Scad. Variazione 2025)	LV	0,3	-	-	-
	Def.	-0,3	-	-	-
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 672 "Settore apistico" - (Cap-pg: 7725/1) - (Scad. Variazione 2026)	LV	0,0	0,1	-	-
	Def.	-0,0	-0,1	-	-
LB n. 197 del 2022 art. 1 c. 426 "SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'ORGANISMO NOCIVO PHOMA TRACHEIPHILA" - (Cap-pg: 7426/1) - (Scad. Variazione 2025)	LV	2,7	-	-	-
	Def.	0,0	-	-	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/ter decies "RICERCA" - (Cap-pg: 7301/12) - (Scad. Variazione 2025)	LV	0,0	-	-	-
	Def.	-0,0	-	-	-
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 133 p. B "PIANO IRRIGUO NAZIONALE" - (Cap-pg: 7438/5) - (Scad. Variazione 2025)	LV	55,0	-	-	-
	Def.	-8,5	-	-	-
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1059 p. 2 "SOMME PER GARANTIRE L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PIANO IRRIGUO NAZIONALE" - (Cap-pg: 7438/4) - (Scad. Variazione 2025)	LV	6,3	1,8	-	-
	Def.	-3,6	-	-	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 1072 p. D/ter decies "RICERCA" - (Cap-pg: 7904/3 - 7904/4 - 7905/2) - (Scad. Variazione 2027)	LV	2,0	2,1	2,4	-
	Def.	-	-	1,1	-

Gli interventi di **Sezione II**, inoltre, incidono in **riduzione** degli stanziamenti del programma 1.3 **“Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)”** per complessivi 210 milioni, che derivano dalle seguenti variazioni di leggi di spesa, come esposte nella tavola che segue.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste					
Programma 1.3 “Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)”		2025	2026	2027	2028 ss
RIFINANZIAMENTI					
DL n. 4 del 2022 art. 26 c. 1 "MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE SUINICOLO" - (Cap-pg: 2331/1) - (Scad. Variazione 2025)	LV	-	-	-	-
	Rif.	10,0	-	-	-
DEFINANZIAMENTI					
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. H/primum "INTERVENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI FILIERA" - (Cap-pg: 7373/1) - (Scad. Variazione 2031)	LV	202,5	204,9	200,0	100,0
	Def.	-80,0	-84,5	-	-
LB n. 145 del 2018 art. 1 c. 95 p. H/ter decies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7761/5) - (Scad. Variazione 2025)	LV	12,8	12,6	12,6	-
	Def.	-0,2	-	-	-
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 14 p. H/ter decies "DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI" - (Cap-pg: 7761/6) - (Scad. Variazione 2025)	LV	24,7	19,0	15,9	27,6
	Def.	-2,4	-	-	-
LB n. 160 del 2019 art. 1 c. 507 "FONDO COMPETITIVITÀ FILIERE AGRICOLE" - (Cap-pg: 7097/1) - (Scad. Variazione 2025)	LV	10,0	-	-	-
	Def.	-10,0	-	-	-
LB n. 178 del 2020 art. 1 c. 128 "FONDO PER LO SVILUPPO E IL SOSTEGNO DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA" - (Cap-pg: 7098/1) - (Scad. Variazione 2025)	LV	2,1	-	-	-
	Def.	-2,1	-	-	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 126 "CONTRATTI DI DISTRETTO PER TERRITORI DANNEGGIATI DA XYLELLA" - (Cap-pg: 7050/1) - (Scad. Variazione 2025)	LV	0,3	-	-	-
	Def.	-0,3	-	-	-
LB n. 205 del 2017 art. 1 c. 131 "FONDO PER LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE AGRUMICOLE" - (Cap-pg: 7051/1) - (Scad. Variazione 2025)	LV	2,8	-	-	-
	Def.	-2,8	-	-	-
RIPROGRAMMAZIONI					
DL n. 59 del 2021 art. 1 c. 2 p. H/primum "INTERVENTI COMPLEMENTARI AL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI FILIERA" - (Cap-pg: 7373/1) - (Scad. Variazione 2031)	LV	202,5	204,9	200,0	100,0
	Ripr.	-122,5	-70,3	-150,0	342,8

